

DCXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	25174	GABRIELI	25208
Disegni di legge (<i>Deferimento a Commissione in sede legislativa</i>)	25174	MURDACA	25208
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		Proposte di legge (<i>Annunzio</i>)	25174
Norme per la elezione dei Consigli provinciali. (985)	25187	PRESIDENTE	25174
PRESIDENTE	25187, 25201	BARTOLE	25174
RUSSO CARLO, <i>Relatore</i>	25187, 25193, 25194, 25195, 25196, 25197, 25198, 25199, 25200, 25201, 25203, 25204, 25205	COTELLESA, <i>Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica</i>	25174
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	25191, 25193, 25194, 25195, 25196, 25197, 25198, 25199, 25200, 25203, 25204, 25205	Per la discussione di una proposta di legge:	
SANSONE	25193	COPPA	25174
DELLE FAVE	25194, 25198, 25203	BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	25174
LUCIFREDI	25194, 25195, 25200, 25203, 25204, 25205	PRESIDENTE	25174
MONDOLFO	25196, 25197	Interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	25209
ARATA	25197	Interrogazioni (<i>Svolgimento</i>):	
ROSSI PAOLO	25198, 25199	PRESIDENTE	25174, 25176
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):		BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	25175, 25176, 25177, 25178, 25180
Aumento dei ruoli della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri. (1502)	25205	ROBERTI	25175
PRESIDENTE	25205, 25209	ALMIRANTE	25176
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	25205, 25208	MICHELINI	25178
CARCATERRA, <i>Relatore per la maggioranza</i>	25206	REALI	25179
CASERTA	25207	COTELLESA, <i>Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica</i>	25180, 25181
FERRANDI	25207	CARPANO MAGLIOLI	25180
CONCETTI	25208	TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	25181, 25182, 25186
LEONE	25208	PRETI	25181
		ROMANI, <i>Commissario per il turismo</i>	25182
		SPOLETI	25183
		VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	25184
		SPIAZZI	25184
		CHINI COCCOLI IRENE	25186, 25187

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Benvenuti, Borsellino, Mastino Gesumino, Saggin, Sammartino e Tozzi Condivi.

(I congedi sono concessi).

Deferimento di disegni di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione della competente Commissione permanente, in sede legislativa:

« Aumento di un posto di professore di ruolo nella Facoltà di agraria dell'Università di Bologna » (1749);

« Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », Esposizione internazionale d'arte » (1750).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

dai deputati Rossi, Paolo e Sansone:

« Sistemazione degli aiutanti applicati delle ferrovie dello Stato » (1759):

dal deputato Foresi:

« Regime tributario degli enti cooperativi » (1760).

A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché esse importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Altra proposta di legge è stata presentata dai deputati Bartole, Zaccagnini, Lucifredi, Tommasi e Riva:

« Disciplina farmaceutica dei derivati della malonilurea (barbiturici) » (1758).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

BARTOLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTOLE. Chiedo l'urgenza. Infatti, stante il numero notevole di suicidi che si verificano quasi ogni giorno a seguito di ingestione di questi prodotti, è necessaria la discussione urgente di questa proposta di legge.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Faccio presente all'onorevole Bartole che io debbo sottoporre al Consiglio superiore di sanità, organo tecnico, la proposta di legge. Lo prego pertanto di non insistere nella sua richiesta dell'urgenza anche perché, proprio in questi giorni, è stato presentato al Consiglio dei ministri un disegno di legge sui barbiturici.

PRESIDENTE. Onorevole Bartole, insiste sulla richiesta di urgenza?

BARTOLE. Non insisto.

Per la discussione di una proposta di legge.

COPPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPA. Signor Presidente, il 22 dicembre ho presentato una proposta di legge sulla liberazione condizionale dei condannati per collaborazionismo e reati connessi, in occasione della chiusura dell'anno santo.

Chiedo l'urgenza, dato il carattere della mia proposta.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Con tutte le riserve del caso, il Governo non si oppone alla richiesta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni. La prima è degli onorevoli Calandrone e Di Mauro, al ministro dell'interno, « per sapere se sia a conoscenza dell'azione intimidatrice tentata da agenti e funzionari della polizia ferroviaria o della

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

pubblica sicurezza di Catania contro alcuni dirigenti o appartenenti al sindacato ferroviario di quella città. In diverse occasioni, numerosi ferrovieri, tra cui lo stesso dirigente provinciale del sindacato ferrovieri italiani, Zoffoli, sono stati invitati in uffici di polizia, per venire sottoposti ad un vero interrogatorio sulla loro appartenenza al sindacato o a partiti politici di sinistra. Gli interroganti chiedono di sapere quali siano i motivi e gli scopi di questi interrogatori ».

Poiché gli onorevoli interroganti non sono presenti, s'intende che abbiano ritirato l'interrogazione.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Roberti, Almirante, Mieville e Michelini, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno, « per conoscere se il Governo abbia autorizzato la nota ufficiosa diramata dall'agenzia *Ansa* il 16 novembre 1950, nella quale, in pendenza delle indagini e senza indicazione di alcun elemento positivo di prova, gli attentati avvenuti poche ore prima contro le sedi di due partiti politici venivano messi in relazione con l'offensiva scatenata in questi ultimi giorni contro il M.S.I.; esercitando in tal modo una illegittima pressione sull'opinione pubblica e sulle stesse autorità preposte alle indagini, che venivano così determinate a orientare le loro ricerche su una direttiva obbligata ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La risposta è brevissima. Smentisco decisamente che la nota dell'*Ansa* abbia carattere ufficioso e tanto meno ufficiale.

PRESIDENTE. L'onorevole Roberti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ROBERTI. L'argomento che forma oggetto di questo gruppo di interrogazioni che viene oggi finalmente in discussione è di una gravità che trascende la normale amministrazione che costituisce di solito oggetto delle interrogazioni. A questo proposito debbo anzitutto deplorare nel modo più categorico e vigoroso lo stranissimo atteggiamento del Governo che ha atteso esattamente due mesi per rispondere a queste interrogazioni che sono state da noi presentate la sera stessa in cui si verificarono i noti fatti che tanto hanno commosso l'opinione pubblica e che gravi conseguenze stavano producendo e potevano produrre in tutto il paese; e ciò malgrado che noi avessimo ripetutamente chiesto in questa aula, quasi ogni sera, che queste interrogazioni ottenessero la risposta opportuna e

necessaria più sollecita da parte del Governo, malgrado che ci fossimo rivolti personalmente alla Presidenza della Camera per sollecitare questa risposta, malgrado che la Presidenza della Camera avesse più volte sollecitato — dietro nostra richiesta — il Governo a rispondere a queste interrogazioni nonché alle interpellanze da noi presentate — e di cui ugualmente si sottolineava il carattere di urgenza — in merito al divieto del nostro congresso nazionale; divieto che costituiva l'atto iniziale di questa manovra governativa.

Ora, dopo due mesi, l'onorevole sottosegretario viene a dirci che... la nota dell'*Ansa* non aveva carattere ufficioso! È veramente inverosimile una siffatta affermazione! Onorevoli colleghi, ho qui tutti i giornali, che a titoli sesquipedali, su nove colonne, hanno affermato in quei giorni che gli autori di quegli attentati dinamitardi appartenevano al M.S.I., anzi che l'autore era il movimento sociale stesso, ed affermavano questo citando la nota dell'*Ansa* che dichiaravano « nota ufficiosa », diramata da una agenzia ufficioso. I titoli erano questi: « Scelba espone le misure contro l'attività fascista », « Gli ultimi episodi terroristici hanno dimostrato l'urgente necessità della legge », ecc. Tutti i giornali hanno montato questa speculazione: dalla stampa, dal Parlamento, nei corridoi di Montecitorio, per le strade noi siamo stati additati alla opinione pubblica come i professionisti della violenza, i dinamitardi, gli attentatori, i sovvertitori dell'ordine costituito. E il Governo, a quella nostra richiesta — perché tutta questa impalcatura di menzogne indegne si basava sulla nota ufficioso dell'*Ansa* — viene, dopo due mesi, a rispondere ineffabilmente che quella non era una nota ufficioso!

Onorevole sottosegretario, ella leggeva in quel periodo i giornali? Cosa dicono i giornali dell'epoca? Ecco: « I fatti contenuti in questa nota sono così evidenti, da far pensare che il Governo sia già in possesso di elementi sufficienti per dimostrare che le bombe sono state lanciate dai fascisti. Se così fosse, il Governo avrebbe fatto male a non presentarsi ieri sera alla Camera e a non comunicare che, accertati i fatti, erano già disposte misure di polizia nei confronti dei responsabili, che in quello stesso momento venivano denunciati all'autorità giudiziaria ».

Ella, onorevole sottosegretario, ricorderà che in questa Camera ci fu quel giorno una

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

manifestazione di protesta da parte di tutti i partiti. Noi fummo additati come sovvertitori dell'ordine pubblico.

Ella si rende conto quali conseguenze potevano derivare da questa situazione? Noi, le nostre organizzazioni ed il nostro partito politico, venivamo gettati in pasto all'opinione pubblica. Ne potevano derivare reazioni violente contro di noi.

Ed oggi, malgrado la nostra richiesta, ripetuta ogni sera, il rappresentante del Governo viene a dirci dopo due mesi che... la nota non aveva carattere ufficiale!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Né ufficioso, né ufficiale.

ROBERTI. Questo è un esempio di irresponsabilità, di leggerezza inaudita (*Proteste al centro e a destra*) che il Governo dà di fronte all'opinione pubblica ed al paese. Il Governo aveva il dovere di smentire quella sera stessa!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo doveva essere neutrale e lasciare che la giustizia facesse il suo corso; e così ha fatto. L'Ansa può avere dei rapporti col Governo, per la diffusione di notizie, ma, ripeto, quella nota non aveva carattere ufficiale né ufficioso.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Almirante, Michelini, Mieville e Roberti, al ministro dell'interno, «per conoscere quali provvedimenti intende prendere nei confronti delle autorità della questura di Roma, che fin dall'inizio delle indagini sugli attentati verificatisi il 16 novembre 1950, hanno ritenuto di diramare diffamatorie informazioni e notizie tendenti ad attribuire la responsabilità degli attentati stessi agli ambienti del M. S. I.».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'interrogazione è strettamente connessa alla precedente, e la risposta è dello stesso tono. L'affermazione che da parte della questura siano state diramate notizie ed informazioni diffamatorie, tendenti ad attribuire la responsabilità dei noti attentati verificatisi il 16 novembre agli ambienti del M. S. I., non ha fondamento alcuno. La questura ha fatto il suo mestiere e si è limitata a compiere tutto il suo dovere.

PRESIDENTE. L'onorevole Almirante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ALMIRANTE. Onorevole sottosegretario, per fortuna della questura di Roma, io ho un temperamento più tranquillo di quello del mio collega Roberti (*Commenti*), perciò mi

limiterò a sottolineare gli aspetti paradossali di questa risposta, lasciando alla questura di Roma il giudizio se la frase che ella ha testè pronunziata — «la questura di Roma ha fatto il suo mestiere» — sia lusinghiera, dato il modo con cui la questura di Roma, non da ora, sta facendo il proprio mestiere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non fraintendiamo; ho parlato di mestiere nel senso di compito professionale e di dovere.

ALMIRANTE. Speriamo che non fraintenda il questore o, per meglio dire, speriamo che il questore non voglia intendere troppo bene. Perché se il questore intendesse bene, probabilmente farebbe quello che avrebbe dovuto fare da tempo: dare le dimissioni, dato che ha superato da tempo i limiti di età. Siccome non è più di moda dare le dimissioni, evidentemente, anche dopo fatti di tal genere, il questore rimarrà al suo posto ed anche i suoi funzionari rimarranno al loro posto. Ad ogni modo, onorevole sottosegretario, le voglio documentare, dato che ella ha avuto la bontà di ammettere poco fa che il Governo non legge (non vorrei dire non sa leggere) i giornali...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo lo dice lei! Io ho detto che la nota non aveva carattere ufficioso!

ALMIRANTE. Onorevole sottosegretario, si calmi! Anche noi siamo qui per fare il nostro mestiere, che non è poi un tristo mestiere come quello della questura di Roma! Abbia la bontà di ascoltare con calma quello che io le vado dicendo.

SPOLETI. Altre questure facevano un tristo mestiere una volta!

ALMIRANTE. Fate venire la nostalgia del passato perfino a coloro che non la pensano come noi! Non arrischiatevi ad interrompermi su questo argomento! (*Interruzioni al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, non raccolga le interruzioni, non sciupi il tempo concesso dal regolamento per la replica!

ALMIRANTE. Onorevole Bubbio, ella ha sostenuto che non ha fondamento l'affermazione contenuta nella mia interrogazione, vale a dire che è senza fondamento il sostenere, come ho sostenuto e come sostengo, che la questura di Roma fin dall'inizio delle indagini sugli attentati verificatisi il 16 novembre 1950, abbia diramato diffamatorie notizie e attribuito la responsabilità degli attentati agli ambienti del movimento sociale italiano. In primo luogo, onorevole sottosegretario, io ho il pieno diritto di affermare che le in-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

formazioni e le notizie che il 16 novembre 1950 potevano già considerarsi dal nostro punto di vista tendenziose e diffamatorie, oggi sono divenute obiettivamente tendenziose e diffamatorie e costituiscono una vera calunnia. Infatti, a distanza di ben due mesi, tali informazioni, secondo le dichiarazioni dello stesso Governo, non sono risultate conformi a verità malgrado fossero apparse il 16, il 17, il 18 novembre 1950 su tutti i giornali d'Italia! In secondo luogo io mi domando, onorevole Bubbio: chi ha diramato quelle notizie? Chi le ha fornite ai quotidiani? Evidentemente, l'ufficio stampa della questura di Roma e l'ufficio stampa del Viminale!

Ella potrebbe obiettare che le hanno inventate i giornalisti, ma io le posso dimostrare con la lettura di quegli articoli che ciò non corrisponde alla realtà; in quanto quei quotidiani parlano di colloqui che i propri cronisti hanno avuto con il capo dell'ufficio politico della questura di Roma e con il capo dell'ufficio stampa del Viminale. Da tali colloqui risultava in modo indubbio che le indagini si svolgevano esclusivamente in direzione degli ambienti del movimento sociale italiano; in quanto si riteneva per certo, in quei giorni, che i responsabili andassero ricercati in questi ambienti. Io metto a sua disposizione i ritagli di giornale dai quali risulta in modo incontrovertibile quanto ho detto. In sostanza, le dico che è infondata non la mia interrogazione ma la sua risposta alla mia interrogazione, perché i fatti confermano la mia affermazione, in quanto la questura di Roma ha dato una interpretazione assolutamente diffamatoria e calunniosa delle indagini in corso. E, come se ciò non bastasse, la questura non si è limitata soltanto ad emanare dei comunicati, ma alla diramazione di questi comunicati diffamatori ha fatto seguire anche l'azione. Ecco perché parlavo di tristo mestiere! Infatti, durante la notte dal 16 al 17 novembre in Roma sono stati arrestati (fermati — si dice — eufemisticamente) 300 giovani del movimento sociale italiano; sono state perquisite senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria 300 abitazioni. Questi giovani sono stati tratti in questura da due a tre e quattro giorni fino ad una settimana; sessanta sono stati tratti per circa un mese; di questi 60, circa venti sono stati tratti per oltre un mese, in dispregio non soltanto della Costituzione di cui tanto si blatera qua dentro, ma anche di ogni elementare norma giuridica e di decenza pubblica.

Questi sono fatti fondati, non sono chiacchiere. Io posso portarle, onorevole sottose-

gretario, l'elenco di questi giovani, e posso documentare che, in questo caso, la questura di Roma è andata oltre ogni limite di sopportabilità.

Concludendo, onorevole sottosegretario, io posso dirle anche un'altra cosa: che, così comportandosi, la questura di Roma è venuta meno al suo mandato anche nei confronti della giustizia e nei confronti delle indagini. E glielo dimostro: *Il Giornale d'Italia*, in data 21 novembre, cioè a cinque giorni di distanza dagli attentati, scriveva: «Mentre finora le indagini e le ricerche della polizia si erano limitate agli ambienti di aderenti al M.S.I., o di simpatizzanti, da sabato sera le indagini hanno preso altre direzioni. Sono state così interrogate anche persone appartenenti ad altri partiti».

Che cosa significa questa informazione? Significa che nei cinque giorni successivi agli attentati, avendo voluto la questura di Roma per la sua faziosità, impostare da un'altra e più grave faziosità, limitare le indagini agli ambienti del M.S.I., perché era necessario dimostrare a qualcuno in quei giorni che il M.S.I. ordiva chissà quali congiure ai danni dello Stato, si è lasciata sfuggire la possibilità di fare indagini sui veri responsabili, che, indubbiamente, in altri ambienti si annidavano. E sono passati così inutilmente quei cinque giorni, durante i quali i veri responsabili hanno potuto far perdere le loro tracce.

Quindi, la questura di Roma viene da me precisamente accusata di fronte all'opinione pubblica non solo di aver fatto ad arte convergere ogni odiosità contro il M.S.I., ma anche, per la sua insipienza, di aver fatto perdere le tracce dei veri responsabili di questi crimini.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In sostanza, la questura che cosa deve fare in questi casi? Il Governo non può insegnarle che deve arrestare l'uno piuttosto che l'altro. Essa seguirà gli indizi, talora brancolerà forse nel vuoto, non sempre sarà in condizioni di fermare subito i responsabili di un reato, e deve seguire spesso diverse vie. Ma tutto ciò non vuol dire che essa non abbia cercato di fare il suo dovere anche in questa grave contingenza. Non è lecito irridere a quella che è la sua funzione; la polizia tutela voi, tutela noi, tutela tutti. È una funzione dello Stato. (*Applausi al centro e a destra — Interruzione del deputato Almirante*). Siamo passati tutti attraverso queste fasi; quindi bisogna avere non soltanto un po' di pazienza,

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

ma anche comprendere le difficoltà attraverso cui gli organi di polizia debbono dibattersi per rispondere alle esigenze del loro duro compito.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Michelini, Almirante, Roberti e Mieville, al ministro dell'interno, «per conoscere se, presso le sedi delle direzioni dei partiti, la questura di Roma disponga di un servizio di vigilanza e, in caso affermativo, se il 16 novembre 1950 tale servizio fosse in funzione presso le sedi del P. S. U. e del P. R. I., e, in caso affermativo, per quali motivi il servizio sia risultato insufficiente proprio nell'ora in cui ebbero luogo gli attentati».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Alla interrogazione dell'onorevole Michelini — che si riferisce, indirettamente, ai fatti già esaminati — rispondo che i servizi di vigilanza per obiettivi fissi vengono disposti secondo le esigenze del momento e secondo le disponibilità delle forze pubbliche. La disposizione riguarda anche le sedi dei partiti politici. Nessuna ragione, però, giustificava in quel tempo una particolare sorveglianza delle sedi del partito socialista unitario e del partito repubblicano italiano. Tale vigilanza, del resto, veniva effettuata soltanto con normali pattuglie. Quindi, non è da stupire che qualcuno abbia osato, approfittando dello spazio lasciato fra una pattuglia e l'altra, salire quelle famose scale e dar luogo a quegli attentati.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MICHELINI. Evidentemente, la mia interrogazione è stata un po' ingenua, perché io non conoscevo questa disposizione dei servizi di vigilanza per posti fissi o mobili. La mia esperienza, in sostanza, risaliva a due soli fatti: al fatto che io, per andare alla sede del mio partito, passo davanti alla sede della democrazia cristiana, e al fatto che salgo giornalmente le scale della sede del mio partito. Io ho sempre visto, sia presso la sede della democrazia cristiana che presso la sede del mio partito, un'abbondante servizio di vigilanza, di notte e di giorno. Ho avuto quindi l'ingenuità di pensare che analogo trattamento fosse riservato agli altri partiti. Evidentemente, mi sono sbagliato; evidentemente, la mia interrogazione è ingenua. Forse ne posso trarre una sola conclusione: che questo servizio è fatto con una certa gradualità di importanza; e allora forse i partiti più importanti, la democrazia cri-

stiana e il movimento sociale italiano vengono attentamente vigilati, gli altri no. Io ne prendo atto. Ne prendano atto anche gli altri.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Reali, al ministro dell'interno, «per sapere se non riscontra gli estremi di abuso di potere da parte del prefetto di Forlì, il quale con due circolari ai comuni della provincia vieta ai sindaci: 1°) di permettere la partecipazione dei gonfaloni dei comuni alle feste del lavoro, quali il 1° maggio; 2°) di concedere sale comunali per riunioni di organizzazioni politiche, economiche e patriottiche (all'A. N. P. I. il sindaco non ha potuto concedere la sala comunale per tenervi il congresso provinciale per espresso divieto del prefetto); 3°) di allontanarsi dalle proprie sedi senza la sua autorizzazione».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Non risponde ad esattezza che la prefettura di Forlì con sua circolare od in altro modo abbia vietato la partecipazione dei gonfaloni e dei vessilli comunali alla festa del 1° maggio.

Sta di fatto che quella prefettura ebbe ad emettere — e in data posteriore a quella del 1° maggio — una circolare con cui, avuto riguardo alla constatata partecipazione di gonfaloni a cerimonie od a manifestazioni di spiccato carattere politico di parte, richiama sostanzialmente le disposizioni della legge 24 dicembre 1925. Secondo questa legge l'uso della bandiera nazionale e del gonfalone municipale è stabilito in modo che gli enti pubblici locali possono far uso degli emblemi tradizionali soltanto qualora questi siano accompagnati alla bandiera nazionale e quindi, con tale espressa condizione, è anche estesa ai gonfaloni suddetti la norma limitativa che disciplina la facoltà dell'esposizione e dell'uso della bandiera nazionale; onde resta, pertanto, escluso che gli enti pubblici locali possano fare uso dei loro gonfaloni in occasioni diverse da quelle per le quali è obbligatoria o, quanto meno, consentita l'esposizione della bandiera nazionale.

Per ciò che riguarda la seconda parte, forse l'onorevole interrogante si riferisce ad una circolare del prefetto di Forlì con la quale si disciplina l'uso dei saloni municipali per feste danzanti. In detta circolare si precisava che l'uso può essere concesso, in via assolutamente eccezionale, per manifestazioni patriottiche o di beneficenza o per altre manifestazioni civiche di particolare importanza e

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

sempreché nel comune non esistano altri locali idonei. In ogni caso, la concessione deve formare oggetto di tempestiva deliberazione da parte del corpo competente; e quindi è evidente da un lato la opportunità della norma, diretta a tutelare il prestigio dei pubblici uffici, troppo facilmente degradati a sale da ballo o a sedi di comizi di parte; e dall'altro la legittimità del provvedimento, inteso a che la concessione dei locali comunali venga previamente deliberata dagli organi competenti. Non corrisponde, difatti, a nessun interesse pubblico che un oratore di parte parli dalla residenza municipale o che locali comunali diventino palestre di comizi o pedane di ballo. Tale uso è illegittimo, come è legittimo il vietarlo, in quanto la sede municipale è casa comune di tutti i cittadini, che ad essa riguardano come ad un luogo di austerità e di serietà, il cui prestigio deve essere mantenuto con obiettiva imparzialità e con assoluta esclusione di ogni finalità di carattere politico o di partito.

Per ciò che riguarda infine il terzo punto dell'interrogazione, duplice è stato il fine che ha ispirato la disposizione: da una parte la necessità di contenere le eccessive spese che i frequenti viaggi dei sindaci addossano ai bilanci comunali e che costituiscono un illegittimo uso delle rendite comunali; dall'altro, la considerazione che il sindaco, come ufficiale del Governo, esercita le funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza; sicché il suo frequente allontanarsi dalla sede può creare ed ha creato molti inconvenienti, specie nei riflessi dell'ordine pubblico, in occasione specialmente di scioperi, durante i quali si è potuto agevolmente constatare che l'assenza del sindaco ha fatto mancare la possibilità di un autorevole intervento che valesse a comporre rapidamente qualche inconsulto turbamento o a reprimere qualche manifestazione apertamente sediziosa.

Se ciò vale per gli scopi del provvedimento, agevole è altresì dimostrare la legittimità della disposizione, in quanto, nella veste di ufficiale del Governo, il sindaco assolve un mandato che gli viene commesso nell'interesse generale dello Stato e che pone in essere dei rapporti di dipendenza gerarchica che si manifesta nella potestà di regolamento dell'organo superiore con circolari, istruzioni e disposizioni che, per l'organo stesso, hanno carattere di obbligatorietà. Obbligatorietà che non ha sempre una sanzione, ma che risponde alla esigenza del dovere di cui questo funzionario deve rispondere verso i suoi superiori.

PRESIDENTE. L'onorevole Reali ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

REALI. Non posso essere soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario. In realtà si tratta, né più né meno, di mettere la camicia di forza a tutte le amministrazioni comunali. Esse non possono più ormai rispondere di fronte al corpo elettorale, perché sono completamente subordinate agli organi prefettizi.

Io le ricordo, onorevole sottosegretario, che, durante il periodo della Costituente in cui io non ero deputato, leggevo di sovente i vostri discorsi riguardanti l'autonomia comunale, i quali davano veramente l'impressione che voi voleste concedere ai comuni una grande autonomia, che voi voleste creare quasi degli autogoverni indipendenti dal potere centrale; ora invece che avete il potere nelle mani, anziché dar sempre ragione, come fate, ai prefetti, potreste almeno consentire ai comuni quel minimo di autonomia che li pone nella condizione di vivere.

Voi invece non solo rispolverate vecchie leggi, ma emanate disposizioni per cui i comuni nemmeno possono disporre dei gonfaloncini né possono muoversi dalle loro sedi i sindaci senza il permesso del prefetto. C'è quindi un divario profondo fra ciò che voi proclamavate ieri e ciò che invece fate oggi.

Circa, poi, la concessione delle sale, mai è stata fatta richiesta, nel caso che forma oggetto della mia interrogazione, di sale per fini di parte, ma è stata richiesta una sola volta una sala comunale per il congresso dell'A.N.P.I. che, come ella ben sa, onorevole sottosegretario, è un'associazione patriottica. Essa conta infatti ben 3062 partigiani riconosciuti, 2748 partigiani caduti, 406 partigiani dispersi, 280 partigiani mutilati ed invalidi, 1624 partigiani proposti per ricompense al valore, di cui 16 medaglie d'oro, 51 medaglie d'argento e 17 medaglie di bronzo richieste, e 3 d'oro e 12 d'argento concesse.

Ma è naturale che se voi ascoltate un ex prefetto repubblicano, ancora prefetto di Forlì, la cui concezione della patria è evidentemente molto ristretta, il quale non sa certo che cosa voglia dire patriottismo, non potrete se non compiere quegli atti che avete compiuto. Solo 5 partigiani hanno avuto il permesso di portare la corona ai caduti partigiani! Quindi la circolare prefettizia che vieta ai comuni di concedere sale comunali alle organizzazioni è assolutamente illegale, e ha condotto il prefetto di Forlì a compiere un'azione altrettanto illegale!

MARABINI. È una vergogna!

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

REALI. Per ciò poi che riguarda i viaggi dei sindaci, si tratta anche qui di un pretesto; la verità è che i sindaci sono attaccatissimi alle loro popolazioni e vengono a Roma solamente per cercare di ottenere qualche cosa per i loro comuni. La verità è che questo è un piano del Governo contro le amministrazioni democratiche, contro le amministrazioni popolari.

E badate che questa non è soltanto l'opinione nostra, ma è anche l'opinione dei deputati di ogni altra parte: io ho parlato di ciò anche con degli eminenti deputati democristiani, in via privata, ed essi mi hanno risposto che se veramente le cose stanno così si tratta per lo meno di provvedimenti esagerati.

Questa è dunque non solo un'offesa ai principi elementari della democrazia, ma è un'offesa alla dignità e al buon senso dei cittadini italiani.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Purtroppo vi sono stati degli abusi e lei lo sa, e quindi legittimo e doveroso è stato l'intervento per evitare il loro ripetersi.

REALI. E lei non fa nulla per reprimere tali abusi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Carpano Maglioli, Di Vittorio, Paolucci, Targetti, Bottai, Azzi, Togliatti, Ghislandi, Mancini, Basso, Nenni Pietro e Smith, al Presidente del Consiglio dei ministri e all'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, «per conoscere le ragioni che indussero a ritenere opportuna la sostituzione del commissario straordinario della federazione provinciale dell'O. N. M. I. di Reggio Calabria, onorevole avvocato professore Francesco Geraci — noto studioso di problemi sociali, strenuo incitatore al potenziamento dell'O. N. M. I., come risulta dai discorsi pronunciati alla Camera nelle sedute del 15 novembre 1948, 22 giugno 1949 e 4 aprile 1950, nonché dall'intervista al giornale *l'Unità*, edizione della Calabria, numeri 135, 136 e 137 del 1950, ed infaticabile commissario durante la sua gestione, come risulta dalle relative relazioni — con il ragioniere Vincenzo Milazzo, impiegato esattoriale, segretario della locale sezione della democrazia cristiana ed ex fascista».

L'onorevole alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha facoltà di rispondere.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Come è noto, la nomina dei commissari alle federazioni provinciali dell'O. N. M. I., in base ad una circolare emanata dal Ministero dell'interno, dal 1944 viene effettuata dall'Alto Com-

missariato per l'igiene e la sanità pubblica; su proposta del prefetto della provincia interessata e previo parere favorevole della sede centrale dell'Opera nazionale sulla designazione del prefetto.

Con l'osservanza di tale procedura, l'onorevole Geraci fu chiamato a ricoprire la carica di commissario straordinario della federazione provinciale dell'O. N. M. I. di Reggio Calabria quando ancora non era stato investito del mandato parlamentare, essendo stato nominato il 18 luglio 1947. Successivamente (agosto 1948) la sede centrale dell'Opera faceva presente la necessità della sostituzione dell'onorevole Geraci, e la sollecitava nell'ottobre dello stesso anno. Uguale sollecitazione veniva rivolta nel gennaio 1949 dal prefetto della provincia, perché l'onorevole Geraci, a datare dalla sua elezione a deputato, risiedeva per lunghi periodi di tempo a Roma, e, pertanto, si trovava nella materiale impossibilità di dedicare una fattiva attività all'ente cui era preposto.

Sorgeva pertanto la necessità di sostituire il predetto onorevole Geraci con altra persona in condizioni di attendere con la dovuta continuità al disimpegno delle importanti e delicate mansioni commissariali.

Nonostante altre due sollecitazioni telegrafiche del prefetto, l'Alto Commissariato, dopo avere assunto le necessarie informazioni sulla proposta del prefetto e dell'Opera nazionale, solo il 23 maggio 1950 provvedeva alla nomina del ragioniere Vincenzo Milazzo a commissario straordinario della federazione di Reggio Calabria; e il predetto prese possesso della carica il 3 luglio 1950.

Il ragioniere Milazzo risiede costantemente in Reggio Calabria e adempie il suo incarico con piena soddisfazione della direzione centrale dell'Opera. Non risulta che rivesta la carica di segretario politico della democrazia cristiana, ma è solo membro del collegio dei probiviri.

Si deve poi anche far presente che è in corso una ispezione del professor Barberi, direttore della clinica pediatrica dell'università di Messina, nei riguardi del direttore assistenziale della federazione provinciale di Reggio Calabria, anche perché l'Opera ha, in questi ultimi tempi, in corso una revisione di tutte le attività provinciali al fine di potenziare sempre più l'attività assistenziale e sanitaria delle singole istituzioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Carpano Maglioli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CARPANO MAGLIOLI. La risposta data dall'onorevole alto commissario con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

ferma l'inopportunità del provvedimento preso nei confronti del nostro collega onorevole Geraci e l'errore grave nel quale si è caduti. Noi conosciamo perfettamente, come lo conosce lei, onorevole alto commissario, l'onorevole Geraci e sappiamo che, se egli si fosse trovato nella condizione di non poter assolvere al mandato di commissario dell'O. N. M. I., indubbiamente non avrebbe esitato a rinunciare all'incarico.

Il provvedimento rappresenta una mancanza di riguardo ad una personalità di primissimo ordine quale è il collega Geraci, che ha fatto sempre ed interamente il suo dovere, intervenendo, fra l'altro, anche come deputato a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia: si vedano i resoconti delle sedute del 15 novembre 1948, del 22 giugno 1949 e del 4 aprile 1950. È vero che il mandato parlamentare gli impone di risiedere per quattro giorni alla settimana a Roma, ma è anche vero che, ogni sabato egli raggiunge la sua città e ivi si trattiene fino a martedì; non gli mancava quindi così il tempo di dare, quale commissario della federazione, le direttive e ogni altra opportuna disposizione.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Deve firmare tutti gli atti.

CARPANO MAGLIOLI. Li firmava, infatti, o, comunque, poteva delegare altri alla firma.

Devo a mia negligenza se non ho qui le lettere, anche recentissime e provenienti dall'ufficio provinciale dell'O. N. M. I., nelle quali sono contenuti laudatori riconoscimenti circa l'attività e la diligenza con la quale l'onorevole Geraci compiva il proprio dovere. Né troppo interessa rilevare che il suo successore è funzionario esattoriale ed inoltre, anche se non è segretario provinciale, certamente è *magna pars* nella federazione della democrazia cristiana di Reggio Calabria; egli è poi commissario del comune di Bagnara Calabro distante 40 chilometri dalla sua abituale residenza, e quindi non si vede come possa adempiere alle funzioni di commissario dell'O. N. M. I. senza mancare ad altri doveri.

Suggerendo il provvedimento di sostituzione, il prefetto non ha certo agito nell'interesse dell'istituzione, ma piuttosto ha voluto assecondare una faziosa esigenza di parte, con grave mancanza di riguardo verso l'onorevole Geraci che aveva sempre prestato la sua opera disinteressatamente e diligentemente.

Non siamo soddisfatti della risposta, non solo, ma dobbiamo protestare contro il provvedimento e per il modo seguito, veramente offensivo; anche se si voleva — e, ripetiamo, non ne comprendiamo la legittimità — sostituire l'onorevole Geraci con altra persona, dovere di riguardo e di educazione imponeva una procedura ben più corretta, e solita a seguirsi in casi di tal genere.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Preti, ai ministri di grazia e giustizia e delle finanze, « per sapere se ritengano che il Governo possa rimanere inerte di fronte a scandali quali quello del noto industriale Riva, della cui scorrettezza il paese ebbe già modo di convincersi ai tempi del « caso » Brusadelli, e che anche di recente è stato apertamente accusato di aggioaggio ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dei fatti indicati nell'interrogazione è stata a suo tempo investita la procura della Repubblica di Milano la quale, a seguito delle indagini esperite, ha ritenuto di chiedere il decreto di non promovibilità dell'azione penale.

PRESIDENTE. L'onorevole Preti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PRETI. Io non avevo previsto una diversa risposta; come del resto non avevo pensato che le cose andassero diversamente nei confronti del signor Riva. Il cavaliere del lavoro Riva era stato denunciato per aggioaggio; egli ha sporto una controdenuncia e, come era da prevedersi, tutto è finito nel nulla. Io non ho niente da rimproverare all'onorevole Tosato, poiché, come sottosegretario di Stato per la giustizia, egli non poteva darmi risposta diversa. Ma direi che questa è una risposta che si addice al ministro di un Governo di quel tipo di Stato che l'onorevole Giannini chiamerebbe « amministrativo », di un Governo cioè, il quale si occupa semplicemente dell'aspetto giuridico-formale delle questioni senza affrontare la sostanza dei problemi.

Questo cavaliere del lavoro Giulio Riva è abbastanza giovane; non era molto ricco quando iniziò la carriera; oggi controlla la Unione manifatture, il cotonificio Val di Susa, il cotonificio Dell'Acqua, il cotonificio Furter, gli stabilimenti Pontelambro, il cotonificio Val di Lanzo, il cotonificio di Strambino e probabilmente anche altre industrie. Praticamente controlla un vastissimo settore dell'industria cotoniera italiana.

BAVARO. È cavaliere del lavoro !

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

PRETI. Già, non so se è stato fatto cavaliere del lavoro perché ha lavorato, o perché ha fatto qualcosa d'altro! Egli stesso dichiara che, in unione con lo svizzero Abegg, forma oggi il gruppo cotoniero più forte, non dell'Italia, ma dell'Europa continentale! Vi è stato, tempo fa, lo scandalo Brusadelli, che avrebbe dovuto richiamare l'attenzione del Governo sul cavaliere del lavoro Giulio Riva e su tante altre cose. Viceversa, anche quella pagina si è chiusa.

Io qualche particolare potrei fornirgli, ma non è questa la sede adatta, evidentemente. Vorrei comunque chiedere al Governo perché non si è mai preoccupato di stabilire come abbia fatto il cavaliere del lavoro Giulio Riva a guadagnare decine e magari centinaia di miliardi in così breve tempo. Io ritengo che con la sola abilità industriale non si riesca a fare delle grandi fortune così rapidamente; a parte il fatto che il cavaliere del lavoro Giulio Riva non possiede una particolare abilità industriale, visto che non conosce molto a fondo la lavorazione dei tessuti.

È evidente che questi immensi guadagni non possono essere stati fatti altro che con il giuoco di borsa, con le speculazioni e via dicendo! Quando, più di un anno fa, scoppiò lo scandalo Brusadelli, si venne facilmente a scoprire qual'era il giuoco del cavaliere del lavoro Giulio Riva e dei suoi consorti. Nonostante questo, e nonostante che tante cose siano notorie in certi ambienti, non si è mai creduto opportuno di fare i conti col cavaliere del lavoro Giulio Riva. Il Governo lascia correre; e i grossi speculatori, che anche recentemente hanno fatto grossissimi colpi nelle borse italiane, diventano sempre più ricchi, mentre in uno Stato democratico dovrebbero andare in prigione!

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ho risposto all'interrogazione dell'onorevole Preti per quanto di competenza del Ministero di grazia e giustizia e, per quanto di competenza di detto dicastero, evidentemente non potevo dire di più. Se l'onorevole Preti ritiene di dover chiedere altri chiarimenti su altri aspetti delle questioni che ha formato oggetto della sua interrogazione, rivolga nuove interrogazioni ai ministri competenti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Greco, Turco, Spoletti, Terranova Raffaele, Carratelli e Quintieri, al Governo «per conoscere quali le ragioni che hanno indotto la

commissione per l'esame di finanziamento delle domande afferenti ad iniziative di interesse turistico ed alberghiero di ignorare ed escludere completamente la Calabria, che dal punto di vista turistico, con le zone d'incomparabile bellezza della Sila, dell'Aspromonte e della riviera reggina può oggi attrarre, come in atto attrae, movimenti di forestieri più che altre note ed arcinote zone turistiche italiane. Tale esclusione non solo avrebbe eluso e deluso ancora una volta le aspettative della regione calabrese nella comprensione delle sfere governative, ma si è pure e peggio risolta in un gravissimo danno per tutte le non poche ditte che approntarono con notevole spesa pratiche e progetti ai fini di ottenere i contributi».

Il commissario per il turismo ha facoltà di rispondere.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Credo opportuno estendermi alquanto nella risposta, affinché i chiarimenti che sto per dare circa le finalità della legge e le modalità della sua applicazione, anche se non potranno soddisfare pienamente l'onorevole interrogante, possano dare ragione dell'operato della commissione interministeriale chiamata ad esaminare i progetti ad essa pervenuti e da essa sottoposti per l'approvazione all'E. C. A..

Sono spiacente che, non per colpa mia, la risposta a questa interrogazione abbia subito vari rinvii, ma non è la prima che su questo tema ho l'onore di dare ad onorevoli membri della Camera e del Senato; mi richiamo in particolare alla risposta data alla interrogazione degli onorevoli Donati, Perrotti, Amiconi dell'8 luglio scorso, e a quella data alla interpellanza dell'onorevole Melis del 19 aprile 1950; spero poi che anche l'onorevole Monticelli, che ha trasformato da orale in scritta la richiesta di risposta alla sua interrogazione, possa trovare qui elementi applicabili alla provincia di Grosseto. Né faccio menzione delle numerose risposte scritte date dalla mia amministrazione ad altri deputati che chiedevano a loro volta ragione di una presunta esclusione dell'una o dell'altra provincia, dell'una o dell'altra regione, tanto che, alla stregua di queste interrogazioni, si dovrebbe dedurre che nessun lavoro utile è stato compiuto dalla commissione, e che nessun progetto ha trovato accoglimento presso l'E.C.A.

È bene anzitutto premettere che i previsti finanziamenti non si sono esauriti con l'anno testé decorso, e che le molte operazioni richieste per l'esame dei progetti dal punto di vista tecnico, la loro approvazione da parte degli uffici del genio civile, l'accerta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

mento da parte degli istituti finanziari delle garanzie reali e personali da fornire dal mutuatario, richiedono un lasso di tempo non indifferente. Non è quindi possibile giudicare, allo stato attuale, le realizzazioni che si concreteranno alla fine della laboriosa procedura.

Ma, prescindendo da tutto ciò, mi si consenta di affacciare il dubbio che, nonostante i precedenti chiarimenti e le numerose pubblicazioni, non si sia ancora fatta strada nella vasta cerchia degli interessati l'esatta comprensione delle finalità del piano E. R. P. in questo settore, e che detti interessati (intendo parlare di taluni albergatori) ritengano che tali finalità possano essere modificate a seconda delle loro particolari esigenze, esigenze alle quali essi vorrebbero attribuire una portata di interesse nazionale o regionale.

È stato già precisato a più riprese che la legge in questione, pur fissando il totale ammontare dello stanziamento, i termini della presentazione dei progetti e le norme di applicazione, concerne esclusivamente l'utilizzo di fondi E. R. P.. Nella sua applicazione non si può quindi derogare dai criteri generali seguiti dall'E. C. A. in tutti i settori dell'economia nazionale, compreso quello alberghiero, criteri che esulano da considerazioni di carattere regionale o locale o politico, per porre l'economia italiana su un unico piano atto a renderla indipendente nei prossimi anni da aiuti diretti gravanti il bilancio americano, e fornire ad essa quegli strumenti di acquisizione di valute pregiate, la cui disponibilità consenta l'importazione di materie prime, di derrate alimentari e di beni strumentali, senza di che la vita economica del nostro paese verrebbe a trovarsi in una condizione precaria, sottoposta ad un regime di restrizioni e di privazioni, vigente in altri paesi, dal quale mercè l'intervento del piano Marshall siamo stati finora risparmiati.

Per l'utilizzo dei fondi E. R. P. ad uso alberghiero sono state messe avanti dalla categoria le più disparate condizioni preferenziali (e non ho possibilità di enumerarle). I fondi E. R. P. provengono dalla vendita di merci inviate dall'America, e l'utilizzo di questi fondi avviene con il controllo da parte dell'E. C. A..

Nel concetto dell'E. C. A. i finanziamenti E. R. P. dovrebbero servire in primo luogo al potenziamento delle attività turistiche nelle località dove l'afflusso dei turisti esteri è preminente. Questi finanziamenti possono giovare ad un realizzo di valuta estera immediato. Anche se in taluni casi si è potuta ottenere una deroga alla rigida applicazione

di questo principio, è chiaro che ben più vaste sono le aspirazioni delle località meno conosciute o di minore importanza turistica.

Scendendo sul terreno della realtà e respingendo le illusioni che ogni iniziativa può fare all'inizio scaturire, dobbiamo pure ammettere che anche sotto questo punto di vista più limitato il funzionamento del piano E. R. P. ha avuto una sua influenza utile per la ricostruzione alberghiera, col risultato di un maggiore impiego di mano d'opera edilizia, di una più ampia disponibilità di alloggi e di un conseguente incremento di afflusso turistico.

Non è detto che, una volta usciti dalle angustie entro le quali siamo piombati per i disastri causati dalla guerra, allontanate che siano le preoccupazioni che desta l'attuale momento politico internazionale, risolti gli angosciosi problemi delle bonifiche, dei senza tetto, della disoccupazione, delle numerose opere assistenziali e della difesa, non è detto — ripeto — che la nostra economia, la quale ha superato nel passato le più ardue situazioni per riprendersi con rinnovato meraviglioso vigore, non consenta al bilancio italiano di fronteggiare con propri mezzi il vasto problema della trasformazione turistica di tutto il nostro paese. Ma questi voti, che implicitamente emergono dalle varie interrogazioni, non possono purtroppo trovare rispondenza nella legislazione attuale, ancorata alle disponibilità fornite dal piano E. R. P., e sul cui utilizzo l'E. C. A. si è riservata di dare la propria approvazione, progetto per progetto, in rispondenza alle finalità or ora illustrate.

Mi auguro comunque che da talune località della regione, alla quale l'onorevole Greco particolarmente si interessa, emergano progetti che, per le loro caratteristiche tecniche e per l'adeguata ubicazione degli impianti alberghieri, possano trovare accoglimento, cosicché il potenziamento turistico possa andare di pari passo con le altre iniziative della Cassa per il Mezzogiorno, contribuendo ad assicurare nuove più confortevoli condizioni di vita alla popolazione calabrese, che tanti titoli di benemerita può vantare nei confronti della patria.

SPOLETI. Chiedo di replicare io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPOLETI. Sintetizzo così la mia replica: siamo grati, ma non soddisfatti.

Il che non vale come dire: contenti e gabbati; assolutamente no.

Siamo grati al commissario per il turismo perché ci ha illustrato una piuttosto farraginosa, macchinosa forma burocratica, at-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

traverso la quale dovrebbe ottenersi il denaro da spendere per il turismo. Ma grati ancor più siamo perché, se ho ben compreso, ho intuito nelle espressioni del commissario Romani un senso vivo di comprensione, di adesione al nostro lamento. Se dovessimo tradurre in altre parole, diremmo che il commissario Romani ha detto: avete ragione, ma la colpa non è mia, i responsabili sono altri. Fermandoci a ciò, e limitandoci a quella che era la ragione dell'interrogazione, io dirò che, forse, di questa comprensione del commissario Romani noi possiamo giovare anche per fare intendere all'E. C. A. come anche il metodo prescelto per il finanziamento del turismo non sia il più aderente alle nostre situazioni ambientali, a quelle che sono le nuove vie verso le quali noi vogliamo condurre le correnti turistiche nuove. Perché avviene che proprio le vecchie stazioni turistiche lamentano che il turista non esiste più, e può anche avvenire che la diagnosi del male sia questa: il turista, che ha sempre frequentato quelle stazioni note e arcinote, vorrà del nuovo. Sono bellezze ormai conosciute.

Toujours perdrix! — diceva un re francese per scusarsi che qualche volta mancava alla fedeltà coniugale. E quindi può anche darsi che queste note e celebrate bellezze, una volta brucianti, ora non allettino più. Ecco perché noi dovremmo cercare vie nuove; e quelle che noi indichiamo sono proprio sulla strada del turista, del turista che va verso Taormina, verso Siracusa, verso Catania, verso Agrigento; e sono la nostra Sila, il nostro Aspromonte, la nostra Reggio.

Ma avviene questo, onorevoli colleghi: che la nostra storia non è sempre sorridente, come cerca di renderla il modesto oratore che parla. Noi, di tanto in tanto, veniamo scoperti, c'è qualcuno che ci scopre... (*Si ride*). C'è l'amico mio, onorevole Greco — ed è per questo che io parlo, per non fare arrossire lui di immodestia — che inventa il congresso dei medici, quello dei farmacisti, il congresso delle... suocere di guerra (*ilarità*), che distilla dal suo fertile ingegno le più geniali trovate; non so: «notturno sullo stretto», «alba sull'Aspromonte», «serenata su Sant'Elia», e lì banchetti, e lì trattamenti, gite. Dopo di che, le mense vengono sparecchiate, i lumi si spengono, i violini vengono rinfoderati e... fatta la festa, gabbato lo santo, non se ne parla più. Oblio, silenzio secolare, la polvere dei secoli ci copre, finché poi, a distanza di tempo, un altro pioniere torna a riscoprirci.

E l'affare del coprirci e dello scoprirci ci dà la polmonite, l'influenza, ma soldi no! (*Si ride*).

Sarebbe ora di fare qualche cosa di efficace. Adesso noi abbiamo fatto un'interrogazione. Faremo ancora dei congressi, attireremo della brava gente, e lì sospiri, lacrime, entusiasmi... Vengono fuori le sirene, i tritoni, i filosofi peripatetici, la Magna Grecia. Il guaio è che non si è mangiato e non si mangia laggiù! Questo ci avvilitisce, ci sdegnava. Facciamo un'interrogazione? Bene: acquistiamo dell'erudizione economica, turistica, estetica, burocratica, che non avevamo; ma i soldi, con tutta la sua buona volontà, il commissario Romani non ce li dà e non ce li promette neppure!

Ecco perché noi siamo ancora una volta delusi e dobbiamo dichiararci insoddisfatti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Spiazzi, ai ministri della difesa e del tesoro, «per conoscere le ragioni del mancato adeguamento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e delle pensioni dei decorati dell'ordine militare d'Italia, ridotti ormai ad una entità irrisoria, avvilita per i decorati e per lo Stato; e se non si ritenga provvedere d'urgenza all'adeguamento di detti soprassoldi e pensioni onde togliere gli interessati da una situazione di umiliante disagio».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Anche a nome del ministro del tesoro, informo che l'amministrazione militare già da tempo si è preoccupata della questione proposta dall'onorevole interrogante, e conseguentemente ha posto allo studio la questione stessa, prendendo gli opportuni contatti con i competenti organi.

Allo stato attuale, non è possibile fare previsioni sull'esito del lavoro in corso, ma posso soltanto dare assicurazione dell'interessamento dell'amministrazione al riguardo.

PRESIDENTE. L'onorevole Spiazzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SPIAZZI. Non posso dichiararmi soddisfatto. Sono passati esattamente due anni — dico due anni — dalla seconda decade del mese di gennaio del 1949, allorché ben 52 deputati di questa Camera presentarono una interrogazione e chiesero, per bocca dell'onorevole Chatrian, al ministro della difesa, l'adeguamento dei soprassoldi ai decorati di medaglie al valore. Naturalmente il ministro rispose... assicurando il suo vivo interessamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

Come dicevo, sono passati due anni da allora, e, presso a poco, la risposta di oggi è identica.

È doloroso che proprio uno della maggioranza sia costretto a lamentare la ostinata incomprendione psicologica del Governo in questi delicati momenti, e cioè che non si voglia comprendere come vi siano, nell'essere umano, legittime esigenze di ordine materiale e morale che non possono essere trascurate oltre misura, senza incidere sullo spirito al quale si innestano.

Non hanno mai mendicato nulla, i decorati al valore; hanno fatto solo qualche rimostranza, ma si sono sempre dimostrati disciplinati e hanno atteso con pazienza, ma invano (e tuttora attendono), con la certezza nel cuore che il Governo non vorrà eludere né deluderà la loro legittima aspettativa.

Ma ora è tempo che il Governo prenda finalmente una decisione. Non è più possibile vedere dei decorati al valore (questa categoria così benemerita) in fila, alla fine del mese, davanti agli sportelli di qualche banca per attendere il loro turno per riscuotere 25 lire.

Dico 25 lire al mese, per una medaglia al valore conseguita da questi uomini sui campi di battaglia dimostrando di essere tra i migliori figli dell'Italia quando li ha chiamati il dovere!

Non è possibile continuare in questo modo, non è decoroso neanche per il Governo stesso; è un trattamento così umiliante, un'elemosina così vergognosa, che meglio sarebbe addirittura toglierla, perché così continuando non si fa altro che irridere ad un eroico dovere compiuto.

Ma si irride anche, e non si tiene conto, dello scopo che aveva animato il legislatore nell'istituire le ricompense al valore. Difatti, nel 1793, quando furono istituite le due prime medaglie al valore (medaglia d'oro e medaglia d'argento), il legislatore volle che al riconoscimento eminentemente morale fosse accompagnato anche un premio di contenuto economico, che assicurasse al meritevole la vita, l'esistenza, insomma, non tormentata e difficile; sicché fu concesso ai decorati di medaglia d'oro un appannaggio pari ad una giornata lavorativa quale percepita allora dai decorati di tale medaglia, e un appannaggio pari a mezza giornata di paga, ai decorati di medaglia d'argento.

Se oggi dovessimo fare un esatto raffronto al valore monetario attuale, sia pure sommario, dovrebbe essere data, ai decorati di medaglia d'oro, una cifra corrispondente all'incirca a 30 mila lire al mese, mentre se

ne danno appena 125; ai decorati di medaglia d'argento dovrebbero essere date 15 mila lire al mese, e se ne danno solo 62, mentre ai decorati di medaglia di bronzo vengono date, come ho già detto, 25 lire al mese. Io credo che il Governo comprenda la situazione umiliante di questi ex combattenti. Non chiedo che si arrivi al citato congruaggio: ma il Governo rimedi, almeno in parte, alla umiliante situazione in cui ha lasciato una delle più benemerite categorie di italiani.

Quando fu presentata, nel 1949, la prima interrogazione, fra i 52 deputati che la firmarono non figurava il mio nome, per ovvie ragioni, essendo anch'io decorato.

Oggi, quale presidente del «Nastro azzurro» della provincia di Verona, essendo venuto a più diretto contatto con questa fiera e dignitosa categoria benemerita, che comprende cittadini di ogni ceto, tra cui povere vedove, piccoli orfani, vecchi nullatenenti e operai disoccupati, rinnovo, in quest'aula, precisa richiesta che siano presto adeguati i soprassoldi congegni ai detentori di medaglie al valore, sicuro dell'unanime consenso dei colleghi di tutti i settori della Camera, poiché, onorevoli colleghi, non è così che lo Stato deve comportarsi con i decorati al valore, ai quali la patria deve generosa riconoscenza per il loro eroico comportamento nei momenti più critici della sua stessa esistenza e — Dio non voglia! — domani, di essi, potrebbe eventualmente avere ancora bisogno.

Sì, credetemi, perché saranno ancora e sempre loro, che, pur brontolando, risponderanno per primi all'appello e compiranno il loro dovere.

Concludo formulando la riserva di trasformare questa mia interrogazione in interpellanza, e, se necessario, in mozione; perché desidero in modo assoluto che il Governo riconosca il valore, il merito di questa categoria e che, soprattutto, esso tenga fede agli impegni assunti. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Vecchio Vaia Stella, Noce Longo Teresa, Montanari, Marcellino Colombi Nella e Chini Coccoli Irene, al ministro di grazia e giustizia, «per conoscere se non ritenga conforme allo spirito e alle norme della Costituzione e delle vigenti leggi processuali il condurre a termine, da parte dei magistrati del tribunale di Brescia, l'istruttoria a carico di tredici donne di Gussola, da 8 mesi detenute nel carcere di Cremona, accusate di aver partecipato ad agitazioni sociali dirette ad ottenere la corresponsione del caropane. Gli interroganti fanno presente che tra le donne

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

detenute vi sono anche ragazze di 15-16 anni costrette in carcere comune, in violazione ad elementari norme di umanità e di giustizia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'istruttoria per i fatti di Gussola è stata e viene condotta con ogni sollecitudine da parte della competente autorità giudiziaria.

Debbo rilevare, però, che per il numero notevole degli imputati e la molteplicità degli addebiti le indagini si rendono necessariamente laboriose e complesse.

Ciò malgrado non si è mancato di raccomandare la sollecita chiusura della istruttoria, in considerazione anche del fatto che uno dei reati ascritti agli imputati, precisamente quello di resistenza alla forza pubblica, aggravato ai sensi dell'articolo 339, capoverso, del codice penale, rendendo obbligatoria la emissione del mandato di cattura, non consente alcun provvedimento di libertà provvisoria.

Per quanto riguarda, poi, la presenza tra le detenute di minori, preciso che esse sono due: le sedicenni Gorgioni Carolina e Borriani Mirella, le quali, purtroppo, per mancanza di carceri per minorenni a Cremona o a Brescia, debbono essere ristrette in carcere comune.

CHINI COCCOLI IRENE. Chiedo di replicare io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHINI COCCOLI IRENE. Onorevole sottosegretario, non è possibile che io sia soddisfatta, non perché ella non abbia assicurato che l'istruttoria si va compiendo, ma perché è cosa estremamente grave che 13 donne stiano detenute da ben 8 mesi. Signor sottosegretario, solo chi vi è stato sa che in carcere il tempo non può essere misurato né dall'orologio, né dalla clessidra: per la donna in modo particolare, sono tali e tante le umiliazioni e i dolori, che un giorno o due di carcere sarebbero sufficienti per l'espiazione di un delitto.

Onorevole sottosegretario, 8 mesi sono trascorsi ed ancora l'istruttoria non è conclusa; nonostante la sua promessa, non abbiamo alcuna garanzia che entro pochi giorni essa sia condotta a termine.

Io non le citerò articoli del codice, perché non sono giurista; le parlo solamente da donna semplice per delle povere donne semplici. E devo ricordare che, mentre ad un certo signor Brusadelli, che ha defraudato lo Stato di milioni e miliardi, sono stati inflitti pochi giorni di carcere, queste donne,

colpevoli soltanto di aver chiesto la corresponsione del caro-pane, sono rimaste in carcere già otto mesi.

Può darsi che queste donne abbiano fatto resistenza alla forza pubblica; ma, quando una donna chiede il pane, lo chiede per i suoi figli; e quando si chiede pane per i propri figli — creda pure — si può anche dimenticare qualsiasi regola civile di buona creanza.

Onorevole sottosegretario, come ella ha detto, tra le detenute vi sono due fanciulle e né a Cremona, né a Brescia c'è un reparto speciale per minorenni. Sta bene. Ella ed alcuni suoi colleghi, forse, hanno una figliola di quindici o sedici anni e le assicuro che il carcere per una fanciulla è cosa veramente terribile. Ella non sa che cosa c'è nel carcere: tanti regolamenti, tanti codici, tante norme regolamentari severe e complicate, tanti agenti di servizio per mantenere l'ordine; tuttavia nessuna regola carceraria può impedire che una fanciulla rovini completamente la sua anima, tanto più amaramente se questa fanciulla è lì senza aver fatto alcunché di male. Sì, onorevole sottosegretario, perché delle fanciulle e delle donne che chiedono la corresponsione del caro-pane non commettono un delitto, e otto mesi di detenzione dovrebbero bastare per espiare questa « colpa ».

Le parlo non da competente in materia giuridica e, la prego, si faccia portavoce subito, oggi stesso, senza il minimo ritardo affinché questa istruttoria si concluda, perché questi otto mesi di reclusione sono una vergogna per il ministro che si chiama « di grazia e giustizia ». Si faccia portavoce subito e disponga che queste fanciulle vadano a casa immediatamente e che per le altre donne si predisponga al più presto quel provvedimento che le regole processuali esigono. Presto, per carità, perché — ripeto — per una donna restare in carcere un solo giorno è un martirio senza nome. Infatti queste donne a casa hanno le loro famiglie e, se le cose andranno male in famiglia, ciò sarà imputabile alla mancanza della mamma, della sposa.

Onorevole sottosegretario, la mia è la voce non di una parlamentare, ma di una donna semplice che chiede giustizia per delle povere donne che sono in carcere unicamente per aver chiesto la corresponsione del caro-pane. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Assicuro l'onorevole interrogante

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

che oggi stesso il Ministero provvederà a sollecitare ancora una volta l'istruttoria.

CHINI COCCOLI IRENE. La ringrazio.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la elezione dei Consigli provinciali. (985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la elezione dei consigli provinciali.

Come la Camera ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella serena discussione svoltasi su questo disegno di legge, su di un punto tutti coloro che sono intervenuti sono stati d'accordo: nel sottolineare l'importanza della legge che la Camera sta per votare. Non si tratta, infatti, soltanto di una legge elettorale per l'elezione dei consigli provinciali, ma di una legge che dà vita alla provincia. Con essa i consigli provinciali, soppressi dal fascismo, sono ricostituiti. Gli onorevoli Migliori e Lucifredi hanno ricordato, nella seduta di ieri, il lungo travaglio attraverso il quale si è giunti alla ricostituzione delle amministrazioni provinciali su basi elettive, dal primitivo progetto di Costituzione della Commissione dei 75 alle discussioni in Assemblea. Ricordo come in quella occasione deputati di tutti i settori si siano levati a difendere l'ente provincia, sostenendo il mantenimento dei consigli provinciali. Il collega Costa ricordava ieri la fascinosa voce dell'onorevole Targetti e con lui ricordo gli onorevoli Bosco Lucarelli, Bubbio ed il compianto nostro vicepresidente onorevole Fuschini.

La provincia è rimasta nella Costituzione italiana e con questa legge si ricostituisce su base democratica. Scompaiono quelle distinzioni, in fondo artificiali, tra provincialisti e regionalisti che hanno appassionato la dottrina e l'opinione pubblica in un determinato periodo della nostra storia. Ed è significativo sottolineare come alla ricostituzione della provincia abbia dato così valido contributo il nostro presidente, onorevole Migliori, che nel congresso dell'Unione delle province a Firenze nel 1946 elevò la sua voce a difesa dell'ente regione. Non vi è, infatti, alcuna contrapposizione tra provincia e regione, l'una e l'altra indispensabili per attuare quel decentramento di cui ogni giorno di più

si avverte la necessità. E la provincia ricostituita non avrà domani solamente i compiti che ha avuto nel passato e che così degnamente ha assolto, ma avrà compiti nuovi che le saranno delegati dalla regione, sia attraverso la delega maggiore, sia attraverso quella che si è chiamata delega minore, per singoli atti e per singole materie.

Proprio per questa importanza nuova che assume la provincia, la Commissione si è preoccupata in modo particolare del sistema elettorale da adottarsi per le elezioni dei consigli provinciali.

L'onorevole La Rocca, ieri, ha rilevato uno « svarione » nella relazione, là dove si dice che il sistema elettorale deve essere in relazione all'organo che si è chiamati ad eleggere.

Anche se perseverare è diabolico, riconfermo questo « svarione ». Sono fermamente convinto, infatti, che la legge elettorale non può essere un qualche cosa di astratto, staccato dalla realtà, ma deve essere in relazione diretta con l'organo che si è chiamati ad eleggere. All'onorevole La Rocca, che nel suo immaginifico discorso ha rimproverato alla maggioranza di creare un caos elettorale, ricordo le dichiarazioni (alle quali mi associo) dell'onorevole Laconi all'Assemblea Costituente, quando si discuteva la legge per l'elezione del Senato: « Dare luogo ad un sistema che più si colleghi alle tradizioni del passato per la formazione della seconda Camera è cosa saggia e meritevole di trovare accoglienza, proprio perché la legge elettorale deve rispondere alla caratteristica e ai compiti che ad un determinato organo sono affidati ».

Onorevoli colleghi, nel disegno di legge presentato dal Governo, nella seduta del 16 dicembre 1949, si proponeva che le elezioni si effettuassero con scrutinio di lista, con un premio di maggioranza di due terzi dei seggi alla lista che riportasse la maggioranza relativa di voti, e con un terzo di seggi assegnato alle minoranze in proporzione dei voti da ciascuna lista riportati.

Il punto centrale del disegno di legge governativo è la istituzione di un unico collegio elettorale per tutta la provincia. La stessa richiesta è stata formulata ieri dagli oratori dell'opposizione, dall'onorevole La Rocca, dall'onorevole Costa, in quel suo discorso così sereno e così equilibrato con il quale egli ha contribuito molto a migliorare questa legge, che pure non approva nelle sue basi essenziali, e infine dall'onorevole Mondolfo. Essi infatti, sostenendo la proporzionale, sostengono implicitamente l'istituzione di un collegio unico provinciale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1954

La Commissione, nel non accettare né il testo governativo né la proposta della opposizione, è partita da una considerazione di carattere tecnico sulla natura e sulle caratteristiche dei consigli provinciali. Osservo, intanto, all'onorevole Mondolfo che non si può parlare di un ritorno alla proporzionale, se mai si dovrebbe parlare della introduzione della proporzionale, perché in Italia la proporzionale non è mai esistita per le elezioni dei consigli provinciali.

Perché la Commissione ha ritenuto di non accogliere il collegio unico provinciale, sia nella forma dello scrutinio di lista con il premio alla maggioranza, sia nella forma della proporzionale? L'onorevole Lucifredi ha ieri già risposto a questa domanda, e io sarò quindi molto breve nell'esporre le ragioni che hanno ispirato la Commissione.

Innanzitutto, perché la provincia, tradizionalmente, rappresenta e tutela interessi locali. Basti pensare al problema così importante e difficile delle strade provinciali per rendersi conto come vi sia la naturale esigenza che ogni zona della provincia abbia un proprio rappresentante diretto che faccia sentire la sua voce nell'aula consiliare. In modo particolare, questa esigenza esiste per le zone più abbandonate, per certe nostre vallate alpine o appenniniche.

E non solo questa esigenza di diretta rappresentanza locale si impone per i compiti istituzionalmente affidati alla provincia, ma anche per la tradizione passata dei consigli provinciali. Esiste, accanto alla legge scritta, una consuetudine che in questa materia indubbiamente ha un valore molto grande per quell'attaccamento alle tradizioni del passato, che, quando sono tradizioni nobili, rappresentano una grande forza per un popolo, anche sul piano amministrativo.

Dal 1859 ad oggi, da quando si è abbandonato il sistema di fare eleggere i consiglieri provinciali in secondo grado dai consiglieri comunali, la elezione dei consigli provinciali è sempre avvenuta attraverso collegi uninominali o plurinominali.

Ma vi è di più. Quando ieri l'onorevole La Rocca si è scagliato contro il sistema proposto dalla Commissione definendolo antidemocratico, egli evidentemente dimenticava che il Governo del C. L. N. (Presidente e ministro dell'interno Parri, guardasigilli Togliatti) presentò alla Consulta il 23 novembre 1945 un progetto di legge per la ricostituzione delle amministrazioni provinciali su basi elettive, nel quale progetto si manteneva il sistema maggioritario della legge del 1915.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

RUSSO CARLO, *Relatore*. Leggo dalla relazione del ministro Brosio alla Consulta Nazionale: « In questo schema di provvedimento legislativo per le elezioni provinciali il comitato dei ministri ha ritenuto di mantenere il vecchio sistema maggioritario a voto limitato, con circoscrizione mandamentale ».

Quindi quel Governo, espressione del C. L. N., del quale facevano parte comunisti, socialisti e democristiani, riteneva che fosse essenziale, data la caratteristica delle amministrazioni provinciali, che le elezioni avvenissero attraverso collegi ristretti. Di conseguenza, quando oggi ci si accusa di volere andare contro la democrazia, di voler ripudiare i principi democratici, noi richiamiamo i nostri avversari ad una polemica più serena, e al rispetto di una realtà che non può essere negata.

Non solo in Italia si è sempre mantenuta questa tradizione per le elezioni provinciali, ma anche nella maggior parte degli altri paesi le elezioni dei consigli provinciali o dipartimentali avvengono attraverso collegi ristretti. Eccone le ragioni, così lucidamente esposte all'Assemblea francese da Louis Marin nella seduta del 25 agosto 1948: « La rappresentanza ai consigli generali è fondata sull'idea che ogni zona rappresenta una unità geografica e politica. Ciascuna zona di un dipartimento ha una sua individualità molto netta. La rappresentanza di una zona deve riferirsi a degli interessi differenti dagli altri, qualunque sia la popolazione o il numero degli elettori della zona vicina ».

In relazione a questo principio fondamentale di garantire una rappresentanza diretta ad ogni zona della provincia, la Commissione non ritiene di accogliere l'innovazione della proporzionale, come non ha ritenuto di accogliere il progetto governativo.

Ieri l'onorevole La Rocca ha rimproverato il ministro dell'interno di aver fatto pressioni per imporre la sua volontà alla maggioranza parlamentare; ma il suo rimprovero non trova alcuna rispondenza nella realtà dei fatti: credo anzi sia molto difficile trovare, in materia elettorale, un ministro dell'interno che presenta due progetti, li vede respinti, e si rimette al testo che la maggioranza della Commissione ha ritenuto necessario redigere. Nessuna pressione, quindi, da parte governativa. La maggioranza della Commissione si è resa conto bensì che, agli effetti della stabilità e dell'efficienza delle amministrazioni provinciali, il progetto governativo rispondeva maggiormente

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

di quanto non risponda il progetto che è oggi al nostro esame, perché garantiva una maggioranza di due terzi e quindi permetteva una maggiore stabilità dell'amministrazione provinciale; ma ha ritenuto che questo criterio della stabilità e dell'efficienza dovesse essere posposto al criterio di garantire ad ogni zona una propria rappresentanza diretta.

Stabilito questo principio, si presentavano tre soluzioni possibili. La prima era quella più naturale: ritornare puramente e semplicemente alla legge del 1915, come era stato chiesto nell'ordine del giorno presentato nella seduta del 29 luglio 1949 dall'onorevole Tosato, dall'onorevole Lucifredi, dall'onorevole Migliori e da me. In sostanza, si proponeva di riprendere lo schema di provvedimento legislativo predisposto dal Ministero all'epoca del Governo del C. L. N.: Evidentemente, se si fosse però mantenuto il sistema maggioritario puro, sarebbero stati esclusi dalla maggior parte dei consigli provinciali i rappresentanti dei partiti minori. Nei consigli provinciali — nella realtà politica attuale — avrebbero avuto la maggioranza o i democristiani o i social-comunisti, e gli altri partiti avrebbero corso il rischio di essere esclusi anche dalla minoranza. Ora noi riteniamo che, come è necessario che vi sia nei consigli provinciali la rappresentanza delle diverse zone delle province, così occorre garantire ad ogni gruppo politico, che abbia una certa consistenza, la possibilità di far sentire la propria voce nei consigli provinciali. Era stato proposto di adottare il sistema senatoriale, ma è chiaro che esso non dà piena garanzia di una rappresentanza di ogni zona, perché può avvenire che una zona abbia due o più rappresentanti ed altre zone siano escluse, come è avvenuto per l'elezione del Senato. Per queste ragioni si è adottato il sistema misto nel progetto che oggi è all'esame dell'Assemblea: suddivisione della provincia in un numero di collegi pari a due terzi dei seggi assegnati alla provincia stessa; attribuzione di un terzo dei seggi al collegio unico provinciale.

A proposito del sistema proposto l'onorevole La Rocca si è scagliato contro la maggioranza, colpevole di far valere due volte gli stessi voti, usando nella sua polemica frasi molto forti. Ad un certo punto egli ha detto testualmente che « sono cose queste che rivoltano non solo il politico ma anche lo studioso ». L'onorevole La Rocca si sarebbe risparmiato la indignazione se avesse letto il testo della legge o la relazione che questo testo di legge accompagna. Infatti, l'articolo 23 precisa che, per l'assegnazione dei seggi nel col-

legio unico provinciale, si tiene conto solamente dei voti non utilizzati in sede locale: questo è anche chiaramente specificato nella relazione che accompagna il disegno di legge.

L'onorevole Costa ha fatto un'osservazione che merita di essere sottolineata. Egli ha riconosciuto l'errore di fatto in cui era caduto l'onorevole La Rocca; ha detto però: « guardate che, con questo sistema, la maggioranza può avere anche più di due terzi dei seggi; quindi non vi è neppure per la minoranza la garanzia di un terzo ». La osservazione non risponde alla realtà, perché se il partito più forte occupa tutti i due terzi dei seggi, vincendo tutte le elezioni nei collegi uninominali, non avrà nessun voto residuo da utilizzare per il collegio unico provinciale; se avrà voti da utilizzare nel collegio unico provinciale sarà perché qualche suo candidato sarà rimasto soccombente nelle elezioni di primo grado. Quindi questo pericolo non può materialmente avvenire per il modo in cui la legge è congegnata. Oltre due terzi non si può andare, e questo naturalmente rappresentava un sacrificio per i partiti maggiori che in alcune zone potevano aspirare, attraverso il sistema maggioritario puro, ad avere una maggioranza più forte.

Onorevoli colleghi, ho esaminato nelle sue grandi linee il disegno di legge, ma nella discussione generale si è fatto cenno ad alcuni punti specifici: mi riservo di rispondere sui singoli emendamenti, se sarà necessario. Desidero ora soffermarmi brevemente sui problemi che meritano di essere posti in un rilievo particolare.

Sull'articolo 1, l'onorevole Mondolfo ha osservato che è un errore includere il presidente della giunta tra gli organi della provincia. La Commissione ha ritenuto di mantenere a questo riguardo la tradizione del passato e di agire in analogia a quanto disposto dalla legge comunale, per la quale il sindaco è organo del Comune.

L'onorevole Mondolfo ha anche proposto una migliore sistemazione nell'ordine degli articoli. Debbo osservargli che il disegno di legge consta essenzialmente di due parti: una prima parte organica, una seconda parte più propriamente elettorale. È evidente che, se noi accettassimo la proposta dell'onorevole Mondolfo, questo sistema andrebbe sconvolto ed avremmo una confusione fra le due parti.

Ancora sull'articolo 1, dobbiamo sottolineare come esso contempli la soppressione della carica di presidente del consiglio provinciale. L'onorevole Migliori ha ricordato ieri gli uomini illustri che hanno retto in pas-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

sato i consigli provinciali ed anch'io, per le sue stesse considerazioni, ero favorevole a mantenere la carica di presidente: ma in Commissione mi sono trovato in minoranza e ritengo di poter ora accedere all'opinione della maggioranza sulla opportunità della soppressione, sia per analogia con i consigli comunali nei quali, come si sa, il sindaco è anche presidente, sia perché risulta alquanto ridotto il numero dei consiglieri provinciali.

L'onorevole Migliori, a proposito del numero dei consiglieri, ha osservato come, per i compiti attribuiti alla provincia — compiti diretti e compiti delegati — tale numero potrebbe essere aumentato. Le osservazioni sono senza dubbio fondate; ma ritengo che non sia tuttavia possibile, per ragioni tecniche, operare tale aumento, giacché, con il sistema elettorale prescelto, si giungerebbe in tal modo a collegi troppo frazionati.

L'onorevole Lucifredi, a proposito degli assessori supplenti, ha chiesto se ad essi possano essere affidati incarichi e se possano partecipare alle sedute della giunta. Rispondo che vi è a questo riguardo una prassi, per cui possono essere ad essi concessi incarichi purché provvisori, e possono partecipare alle sedute della giunta; ma non con voto deliberativo, con voto soltanto consultivo. Giustamente si osserverà che questa materia avrebbe potuto essere regolamentata nel testo di legge in discussione, ma non si è creduto di farlo in analogia con quanto avviene per i consigli comunali, per i quali sorge il medesimo problema e per i quali pure si tratta di una materia non regolamentata, ma regolata dalla consuetudine.

L'articolo 9 si riferisce alla formazione dei collegi. Nel quadro dei criteri generali che ispirano questo disegno di legge, si è discusso a lungo intorno al problema della formazione dei collegi e si è dato mandato alla presidenza della Commissione di presentare un ordine del giorno con il quale si stabilisce che, per la formazione e delimitazione territoriale dei collegi uninominali, debbano essere osservati, in concorrenza, i requisiti della contiguità territoriale, dell'equilibrio demografico tra i collegi della medesima provincia e della omogeneità di struttura geo-economico-sociale dei singoli collegi, assicurando, quanto è più possibile, una rappresentanza ad ogni zona della provincia avente proprie individuate, specifiche caratteristiche.

L'esigenza fondamentale è, dunque, quella di assicurare ad ogni zona un proprio rappresentante: se questo non si facesse nella

formazione dei collegi, cadrebbe uno degli scopi basilari del disegno di legge.

Vi sono poi altri criteri, che pure debbono essere tenuti presenti: l'unità dei comuni, le condizioni di accesso e viabilità, la configurazione topografica delle singole città.

Un ordine del giorno su questo argomento è stato presentato dagli onorevoli Sansone, Merloni ed altri. L'onorevole Sansone, illustrandolo ieri ha precisato che rinunciava alla seconda parte dell'ordine del giorno stesso. Per quello che si riferisce alla prima parte dichiaro subito che la Commissione non ha nessuna difficoltà, con alcuni emendamenti, ad aderirvi.

A proposito sempre della formazione dei collegi, l'onorevole Lucifredi ha osservato che si presenta per alcune province italiane, e in modo particolare per quelle di Genova, Roma e Milano, il problema che le città capoluogo, da sole, avrebbero una rappresentanza, nel consiglio provinciale, superiore al 50 per cento del numero dei consiglieri provinciali assegnati alla provincia. Per ovviare a questo inconveniente l'onorevole Lucifredi presenta un emendamento nel senso che nessun comune possa avere nel consiglio provinciale, una rappresentanza superiore al 50 per cento. Sono gli stessi criteri che hanno ispirato il Governo, nel disegno di legge per le elezioni regionali, a stabilire che nessuna provincia possa avere nel consiglio regionale, una rappresentanza superiore al 50 per cento dei seggi assegnati alla regione stessa.

Gli onorevoli Costa e Mondolfo hanno formulato una serie di suggerimenti su problemi particolari, suggerimenti che in gran parte sono stati accolti e concretati in emendamenti presentati dagli onorevoli Delle Fave e Lucifredi. Ringrazio ancora sia l'onorevole Costa che l'onorevole Mondolfo per il contributo da loro dato al miglioramento tecnico della legge.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con questa legge si pongono le premesse per le elezioni dei consigli provinciali. Mi sembra doveroso, in questo momento, riconoscere l'opera compiuta dalle amministrazioni provinciali del C. L. N.; formate da uomini di diversi partiti, che hanno saputo trovare nell'amore per la provincia e per il lavoro comune, la forza per superare, nella maggior parte dei casi, i contrasti politici che li opponevano l'uno all'altro. In gran parte, dobbiamo riconoscere, è merito proprio degli amministratori provinciali, della loro dedizione, della loro passione per la provincia, se la provincia oggi risorge nel nuovo ordinamento amministrativo dello Stato italiano: l'opera compiuta dai

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

presidenti delle deputazioni provinciali, dall'Unione delle province nel sottolineare la necessità del mantenimento della provincia, anche con la istituzione della regione, è stata veramente preziosa. E permettetemi anche di formulare un augurio, sul quale credo saremo tutti d'accordo qualunque sia la nostra opinione sulla legge che oggi è al nostro esame: l'augurio che da questa legge possano sorgere consigli provinciali degni delle tradizioni gloriose che i consigli provinciali hanno avuto nella storia d'Italia.

Io sono convinto che questo augurio è unanime e sono convinto che attraverso questi ricostituiti consigli provinciali saranno poste nuove basi per consolidare le istituzioni democratiche nel nostro paese. (*Applausi a sinistra, al centro e a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli colleghi, uno degli slogan più comuni è che la maggioranza parlamentare fa solo e sempre ciò che vuole il Governo. Ora, la storia dei progetti elettorali è una smentita clamorosa, e in un campo così importante, a questo slogan.

Il primo progetto presentato dal Governo, che fu poi ritirato, si ispirava ad una visione più aderente, secondo il mio modestissimo avviso, allo spirito e alla lettera della Costituzione e soprattutto alla posizione fatta dalla Costituzione alla provincia nel quadro dell'ordinamento regionale.

Non è qui il caso di rifare la storia della posizione della provincia in base all'attuale Costituzione. Io, scandalizzando i congressisti, al convegno dell'Unione delle province espressi nettamente il mio dissenso con la dottrina e le opinioni correnti e soprattutto espressi la certezza che la provincia subirà profonde trasformazioni il giorno in cui la regione diventerà una realtà amministrativa. Non posso pensare minimamente, infatti, che la Costituente abbia creato la regione soltanto per aggiungere un nuovo ente alla provincia: creandola essa ha evidentemente voluto conferirle una sua personalità ed una funzione, anche a scapito della provincia. Comunque, ripeto, non è codesta la sede per trattare questo problema: la realtà di domani troverà il contemperamento tra le funzioni della provincia e quelle della regione, e mi auguro che tale contemperamento sia utile alla vita amministrativa dello Stato e non fonte di lotte e conflitti fra i due enti. Il progetto — dicevo — fu ritirato dal Governo a seguito della volontà espressa dalla maggioranza

parlamentare, che ritenne doversi conservare il consiglio provinciale.

Le tradizioni dei consigli provinciali erano così alte e nobili che hanno finito per influenzare la decisione per il loro mantenimento.

Il Governo presentò allora un secondo progetto, che peraltro la Commissione ha completamente rielaborato e trasformato. In proposito debbo manifestare qualche dubbio e qualche perplessità ed affermare — non certo per amore dell'arte o per naturale sentimento di paternità essendo io l'autore del progetto governativo — che non sono del tutto convinto che il progetto della Commissione sia assolutamente preferibile a quello del Governo. Questo si ispirava in sostanza agli stessi criteri che erano stati tenuti presenti nella formulazione del disegno di legge per la elezione dei consigli comunali. Va infatti notato che un'idea centrale aveva ispirato il Governo in entrambi i disegni di legge per i consigli comunali e provinciali: riportare questi organi, per quanto possibile, alle loro funzioni strettamente amministrative, essendo estremamente pericoloso che gli enti locali divengano strumenti politici che prendano posizione contro o a favore delle decisioni del Parlamento, cui unicamente spetta di fissare le direttive della politica nazionale.

Fu anche cura precipua di assicurare la stabilità della gestione amministrativa. Di fatti, se può essere teoricamente accettabile la tesi che tutte le voci e le tendenze debbono trovare rappresentanza negli organi politici in cui si dibattono anche problemi di idee, mi pare che la tesi non valga quando si tratta degli enti amministrativi. Per questi si ha bisogno di una buona amministrazione, il che significa degli uomini onesti, capaci, preparati alla buona amministrazione. E la stabilità amministrativa conferisce molto anche alla buona amministrazione.

Quindi, il concetto, che è stato qui espresso di applicare la proporzionale per le elezioni degli enti locali per far posto a tutte le voci e a tutte le idee, mi pare che non trovi alcuna giustificazione. Tanto più che, come giustamente ha rilevato il relatore, la proporzionale non è stata mai applicata in Italia per le elezioni provinciali, e il sistema che viene adottato oggi, in sostanza, non fa che rendere omaggio alla tradizione italiana, la quale è stata sempre per il collegio uninominale nel campo delle elezioni provinciali.

La Commissione, a mio modo di vedere, è stata dominata da un'altra idea: quella di assicurare ai centri più importanti della pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

vincia una rappresentanza in seno al consiglio provinciale.

Dicevo che non è per amore dell'arte che qui esprimo qualche perplessità sulla bontà della soluzione adottata dalla Commissione, perché, se è vero — e indubbiamente è vero — che il progetto risponde ad alcune esigenze fondamentali, come quella di dare una rappresentanza adeguata a tutti i centri importanti della provincia, a me sembra che il fine della stabilità amministrativa meritasse una maggior considerazione; mentre io dubito che il sistema prescelto garantisca la stabilità amministrativa.

Con questo penso di rispondere agli onorevoli La Rocca e Mondolfo, e in parte anche all'onorevole Costa, i quali si sono preoccupati e hanno lamentato che, col progetto della Commissione, non veniva fatta una parte adeguata alle minoranze.

A mio avviso, se un pericolo c'è, esso sta nella difficoltà — in alcuni casi — di costituire una maggioranza, perché il progetto fa una parte larghissima a tutti i partiti e a tutte le correnti, con scapito delle stesse esigenze di carattere amministrativo.

Sono state lamentate alcune deficienze nella formulazione degli articoli e nel loro ordine. Le critiche hanno una qualche consistenza.

Alle deficienze o lacune, però, ha già provveduto la Commissione con una serie di emendamenti che il Governo accetta, e si potrà poi provvedere anche in sede di coordinamento della legge a dare più razionale sistemazione agli articoli.

Sono stati prospettati alcuni problemi in ordine a questa legge, e anzitutto la riduzione del numero dei componenti dei consigli provinciali. Tale riduzione nasce — direi — da una necessità oggettiva e cioè è un piccolo omaggio reso dalla provincia alla regione, visto che il nuovo organismo amministrativo assorbirà in parte le competenze della provincia.

Altro problema sollevato da alcuni oratori è la prevalenza che verrebbero ad avere alcune grandi città nella composizione dei consigli provinciali, se fosse approvato il progetto così come è stato elaborato. Così, per esempio, nel caso della provincia di Roma, la città di Roma verrebbe ad avere da sola più consiglieri provinciali di tutto il resto della provincia. Mi pare perciò molto opportuno l'emendamento che tende a ridurre la prevalenza di una sola città. Quindi il Governo è perfettamente d'accordo con l'emendamento

presentato che tende a ridurre in ogni caso, ma non oltre la metà dei posti del consiglio provinciale, la rappresentanza per una sola città.

L'onorevole La Rocca ieri è stato così amabile nei confronti del ministro dell'interno attribuendogli... propositi angelici nella formazione dei collegi elettorali. Dichiaro subito che il ministro dell'interno non aveva mai pensato a fare da solo i collegi elettorali e che quindi è molto lieto di avere la piena collaborazione del Parlamento.

SANSONE. Una volta tanto siamo d'accordo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Quando le cose sono ragionevoli trovano senz'altro accoglienza nel nostro cuore, anche se non siamo degli angeli. (*Applausi al centro e a destra* — *Interruzione del deputato Sansone*).

Il Governo, pertanto, dichiara di accettare la proposta che tende alla costituzione di una Commissione parlamentare che dovrà essere sentita dal ministro dell'interno, prima di procedere alla formazione delle circoscrizioni elettorali. In fondo è lo stesso sistema adottato nel 1919, quando il ministro dell'interno fu chiamato a presiedere la Commissione parlamentare di carattere consultivo. In questo senso posso accettare l'ordine del giorno Sansone, previe le necessarie modificazioni circa il carattere non vincolante del parere della Commissione. Il Governo accetta pure l'ordine del giorno degli onorevoli Migliori, Lucifredi ed altri, che fissa i criteri per la formazione delle circoscrizioni elettorali.

Onorevoli colleghi, l'onorevole Russo, che è il padre spirituale di questa legge, ha assunto e lodevolmente svolto il compito di illustrazione degli articoli, e quindi io me ne dispenso. Nulla è perfetto in questo mondo; la perfezione non è di questo mondo, e tanto meno è nelle leggi elettorali. Ma questa legge ha un merito: tende a dare l'autogoverno alle province, tende a dare una rappresentanza autonoma, attraverso le elezioni, alle province.

Ora, se è vero che non vi è libertà nel corpo sociale se la libertà non circola in tutte le sue membra, noi, dando libertà e autonomia alle amministrazioni provinciali, rafforziamo la libertà in tutto il paese; e con questo faremo opera meritoria e assolveremo ad un precetto della Costituzione. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La Camera dei deputati, passando all'esame del disegno di legge recante norme per l'elezione dei consigli provinciali, stabilisce che, per la formazione e delimitazione territoriale dei collegi uninominali, debbono essere osservati, in concorrenza, i requisiti della contiguità territoriale, dell'equilibrio demografico tra i collegi della medesima provincia e dell'omogeneità di struttura geo-economico-sociale dei singoli collegi, assicurando quanto più sia possibile una rappresentanza ad ogni zona della provincia avente proprie individuate specifiche caratteristiche.

Inoltre, l'Assemblea addita l'opportunità che, per quanto possibile, sia mantenuta intatta la unità dei comuni, siano tenute presenti le condizioni di accesso e di viabilità tra i comuni del collegio; e che, nella formazione dei collegi uninominali urbani, si tenga presente la configurazione topografica delle singole città ».

MIGLIORI, LUCIFREDI, RUSSO CARLO.

« La Camera delibera:

1°) che il ministro dell'interno deve formulare le tabelle delle circoscrizioni elettorali, sentito il parere vincolante di una commissione parlamentare composta di 15 deputati e 15 senatori;

2°) che nel formulare le tabelle circoscrizionali ci si debba attenere ai seguenti criteri:

a) mantenere in linea di massima le unità cittadine, suddividendo le grandi città secondo criteri di omogeneità topografiche;

b) non smembrare i comuni, evitando che parte di essi formino parte di differenti collegi ».

SANSONE, MERLONI, CARPANO MAGLIOLI, MANCINI, DE MARTINO FRANCESCO, COSTA, CORONA ACHILLE, CESSI.

« La Camera, ritenendo che per l'elezione dei consigli provinciali debba essere adottato il principio della rappresentanza proporzionale, delibera di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge in discussione ».

ARATA.

PRESIDENTE. Quest'ultimo ordine del giorno è stato presentato dopo la chiusura della discussione generale.

Il Governo ha dichiarato di accettare l'ordine del giorno Migliori e, se opportunamente modificato, quello Sansone.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO CARLO, *Relatore*. D'accordo con l'onorevole Sansone, propongo che questo ordine del giorno sia così modificato:

« La Camera invita il ministro dell'interno a sentire, nella formulazione delle tabelle delle circoscrizioni territoriali, il parere di una Commissione parlamentare composta di 15 deputati e 15 senatori designati dalle rispettive Presidenze ».

Questo ordine del giorno si ispira ai criteri sempre seguiti nella formazione dei collegi. Il resto dell'ordine del giorno Sansone è assorbito da quello Migliori.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone, accetta ?

SANSONE. Accetto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo anzitutto in votazione l'ordine del giorno Arata, che propone il non passaggio agli articoli del disegno di legge.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Migliori, Lucifredi e Russo Carlo, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Sansone, accettato dal governo, nella sua definitiva formulazione:

« La Camera invita il ministro dell'interno a sentire, nella formulazione delle tabelle delle circoscrizioni elettorali, il parere di una Commissione parlamentare composta di 15 deputati e 15 senatori designati dalle rispettive Presidenze ».

(È approvato).

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno. Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione ?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ai primi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta provinciale ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

MAZZA, *Segretario*, legge:

Il Consiglio provinciale è composto:

di 45 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di 36 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di 30 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

di 24 membri nelle altre provincie.

« I consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia. »

« La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale ». »

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La Giunta provinciale è composta del presidente, di 4 assessori effettivi e 2 supplenti nelle provincie con popolazione fino a 300 mila abitanti; del presidente, di 6 assessori effettivi e 2 supplenti nelle provincie con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di 8 assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti. »

« Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento ». »

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il presidente della Giunta provinciale convoca e presiede il Consiglio provinciale ». »

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« L'elezione del presidente della Giunta provinciale ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia ed a maggioranza assoluta di voti. »

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuto la maggioranza prescritta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti.

È proclamato presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti. »

PRESIDENTE. L'onorevole Delle Fave ha proposto di sopprimere l'ultimo comma. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DELLE FAVE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Lucifredi ha proposto di sostituire l'ultimo comma col seguente:

« A parità di voti, è proclamato eletto il consigliere più anziano di età ». »

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUCIFREDI. L'emendamento ha il solo scopo di inserire anche in questo articolo la stessa norma che è già all'articolo 6 per gli assessori. Si tratta di una identità di principi, che mi sembra debba essere rispettata.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Lucifredi?

RUSSO CARLO, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 5:

« L'elezione del presidente della Giunta provinciale ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia ed a maggioranza assoluta di voti. »

« Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. »

« Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche dopo la votazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuto la maggioranza prescritta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi, accettato dalla Commissione e dal Governo, sostitutivo dell'ultimo comma:

« A parità di voti, è proclamato eletto il consigliere più anziano di età ».

(È approvato).

All'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

« Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, dopo due votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

« Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti.

« A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni ».

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUCIFREDI. L'onorevole Costa, nel suo sereno discorso, ha detto che non intendeva proporre emendamenti, ma presentava solo dei suggerimenti, dei quali pregava la Commissione di tener conto. Uno di questi suggerimenti, appunto, è stato tradotto in questo emendamento, che viene a colmare una lacuna che esisteva nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sull'emendamento Lucifredi?

RUSSO CARLO, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma dell'articolo 7:

« Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Lucifredi, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, con scrutinio uninominale secondo le norme degli articoli seguenti. L'elezione è regolata dalle norme stabilite per l'elezione dei Consigli comunali in quanto applicabili e con le modifiche di cui alla presente legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha proposto il seguente emendamento sostitutivo, già svolto:

« Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

« Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali ».

Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

RUSSO CARLO, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo proposto dall'onorevole Lucifredi, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« In ogni provincia sono costituiti tanti collegi uninominali quanti ne corrispondono ai due terzi dei seggi di consiglieri provinciali spettanti alla provincia in base all'articolo 2.

« La tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali sarà stabilita con decreto presidenziale su proposta del ministro dell'interno ».

MONDOLFO. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONDOLFO. Vorrei suggerire due modifiche formali al primo comma: cioè, dire « quanti corrispondono » invece di « quanti ne corrispondono », e poi « due terzi dei consiglieri provinciali » invece di « due terzi dei seggi di consiglieri provinciali ».

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha proposto il seguente emendamento già svolto:

« Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente ».

Gli onorevoli Delle Fave e Donatini hanno proposto il seguente altro emendamento, anche esso già svolto:

« Aggiungere il seguente comma:

« Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione ».

Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

RUSSO CARLO, *Relatore*. La Commissione li accetta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo li accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 9 con le modifiche formali proposte dall'onorevole Mondolfo:

« In ogni provincia sono costituiti tanti collegi uninominali quanti corrispondono ai due terzi dei consiglieri provinciali spettanti alla provincia in base all'articolo 2 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi, sostitutivo del secondo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

della Repubblica previsto dal comma precedente ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Delle Fave e Donatini, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione ».

(È approvato).

All'articolo 10 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia purché sappiano leggere e scrivere ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di sindaco o di assessore di un comune della provincia ».

ARATA. Chiedo di parlare sull'articolo 11.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARATA. In questo articolo è contemplata la incompatibilità della carica di consigliere provinciale con quella di sindaco o di assessore di un comune della provincia. Chiedo se non sia il caso di estendere la incompatibilità della carica di consigliere provinciale anche con quella di sindaco o di consigliere di qualunque comune, e chiedo pure se non si ravvisi l'opportunità di estendere l'incompatibilità della carica di consigliere provinciale con quelle di deputato e di senatore al Parlamento. Infatti, ritengo che sarebbe ora di finirla con certe raccolte di cariche, perché, se si vuol assolvere bene il mandato parlamentare, non si può far bene il consigliere comunale, né il consigliere provinciale, e viceversa. Ecco perché vediamo le sedute dei consigli comunali quasi sistematicamente disertate dai deputati o dai senatori.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

RUSSO CARLO, *Relatore*. La Commissione è dolente di non poter accogliere i due suggerimenti dell'onorevole Arata. Non può accogliere il primo, perché il problema è già prospettato nell'articolo 10 dove si dice: « Sono eleggibili a consigliere provinciale i

cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia... ». Neppure il secondo suggerimento può essere accolto, a giudizio della Commissione, perché la legge elettorale politica prevede già in modo preciso le incompatibilità e le ineleggibilità. Fra queste ultime è prevista l'ineleggibilità per il presidente delle deputazioni provinciali e per i sindaci dei capoluoghi di provincia. Non sembra opportuno introdurre l'innovazione proposta nella presente legge, tanto più che una disposizione analoga non esiste nella legge elettorale comunale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Concordo col parere della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Arata; ella insiste sulle sue proposte?

ARATA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda sezioni, appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio ».

L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle prefetture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio ».

MONDOLFO. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONDOLFO. Ritengo che si dovrebbe aggiungere al secondo comma la parola « elettorale » a quelle « di sezione »; una tale modifica era stata ritenuta opportuna anche dal relatore.

RUSSO CARLO, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 con l'emendamento formale Mondolfo al secondo comma.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in un ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario ».

PRESIDENTE. L'onorevole Delle Fave ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Dopo le parole:* il tribunale del capoluogo, *aggiungere:* o in mancanza di questo, il tribunale più vicino al capoluogo ».

« *Al termine del primo periodo, aggiungere:* nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi ».

Ha facoltà di svolgerli.

DELLE FAVE. Questi emendamenti sono intesi a colmare due lacune: una segnalata ieri dall'onorevole Costa e un'altra, che è evidentissima; per cui rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

RUSSO CARLO, *Relatore*. La Commissione accetta questi emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo li accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13, con gli emendamenti dell'onorevole Delle Fave, accettati dal relatore e dal Governo:

« La Corte di appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo, o, in mancanza di questo, il tribunale più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede, nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La candidatura è accettata per un solo collegio della provincia.

La dichiarazione di accettazione deve contenere la indicazione di due delegati au-

torizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 13 e la designazione di due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale.

La candidatura deve essere presentata da almeno 100 e non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato. La presentazione è fatta entro le ore 12 del 30° giorno precedente quello delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale circoscrizionale, al quale sono devoluti i Compiti che nelle elezioni comunali spettano alla Commissione elettorale mandamentale relativamente all'esame ed all'ammissione delle candidature.

Entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se esse sono state depositate in termine e nelle forme prescritte.

Entro 24 ore dal compimento delle operazioni previste nel comma precedente, l'ufficio elettorale circoscrizionale fa pervenire all'ufficio elettorale centrale l'elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato ».

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha presentato il seguente emendamento, già svolto:

« *Al primo comma, alle parole:* è accettata, *sostituire le parole:* può essere accettata ».

L'onorevole Delle Fave, ha proposto il seguente altro emendamento formale:

« *Al secondo comma, alle parole:* di cui all'articolo 13, *sostituire:* di cui all'articolo 15 ».

L'onorevole Paolo Rossi ha presentato il seguente emendamento:

« *Al terzo comma, alle parole:* La candidatura deve essere presentata da almeno 100, *sostituire le parole:* La candidatura deve essere presentata da almeno 50 ».

Ha facoltà di svolgerlo.

ROSSI PAOLO. Noi siamo contrari alle candidature fantasiose e conveniamo che nessuno debba presentare la propria candidatura a consigliere provinciale se non abbia un certo seguito nel corpo elettorale. Tutti tendiamo ad evitare candidature a carattere personalistico, e perciò un certo numero di presentatori è garanzia necessaria.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

Tuttavia, il numero di cento firmatari indicato dal progetto mi pare eccessivo e sproporzionato, se si pensi che per ogni lista presentata nelle elezioni politiche, in collegi con parecchi milioni di elettori, bastano 500 firme. Ora, per le elezioni principali, noi ci troviamo a considerare piccoli collegi elettorali, che avranno talora 6-7 mila abitanti con non più di 5000 elettori, collegi che spesso saranno interamente rurali e suddivisi in piccolissimi comuni. Sarebbe, dunque, difficile trovare in essi i 100 firmatari per la presentazione della candidatura. Anche nei collegi provinciali urbani può capitare che partiti, anche bene organizzati e numerosi, non siano assolutamente sicuri che i 100 cittadini presentatori siano poi tutti elettori in quel dato mandamento. Per queste ragioni noi abbiamo formulato il nostro emendamento, e cioè che per proporre la candidatura bastino le firme di cinquanta elettori.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14?

RUSSO CARLO, Relatore. La Commissione, nel fissare il numero dei presentatori, ha tenuto presente quel pericolo cui ha accennato l'onorevole Paolo Rossi e cioè il moltiplicarsi di candidature senza che il candidato abbia dietro di sé un seguito che possa rendere seria la sua candidatura. D'altra parte, indubbiamente, le osservazioni dell'onorevole Paolo Rossi non mancano di fondamento. Io proporrei pertanto di giungere a una soluzione di conciliazione intermedia, fra 100 e 50, nella misura di 75 (*Commenti*).

Accetto l'emendamento Lucifredi, come pure quello Delle Fave.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, Ministro dell'interno. Circa l'emendamento Rossi, proprio per aderire alla richiesta dei partiti minori, che hanno qualche preoccupazione in materia, e per dimostrare che in tutti i modi ci sforziamo di non danneggiarli, accetterei la cifra di 75, proposta dalla Commissione, ma non scenderei al di sotto di essa anche per non favorire il pullulare di candidature senza alcuna giustificazione o base elettorale.

Accetto gli emendamenti Lucifredi e Delle Fave.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 14, con la modifica proposta dall'onorevole Lucifredi:

« La candidatura può essere accettata per un solo collegio della provincia ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, con la modifica, di puro coordinamento, proposta dall'onorevole Delle Fave:

« La dichiarazione di accettazione deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 15 e la designazione di due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale ».

(È approvato).

Onorevole Rossi, insiste nel suo emendamento o aderisce alla proposta della Commissione, accettata dal Governo?

ROSSI PAOLO. Sono alquanto perplesso: mi si fa infatti osservare da alcuni colleghi che anche pochi elettori in un collegio possono influire per i resti. Poiché tutti i voti contano e poiché vi è una proporzionale per le minoranze, proprio il non poter presentare la candidatura in un collegio perché non si trovano i presentatori delle firme può determinare la perdita di un seggio al consiglio provinciale. Quindi, devo insistere per il numero di 50 e pregare la Commissione di arrendersi a questa ulteriore spiegazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

RUSSO CARLO, Relatore. La Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rossi Paolo al terzo comma:

« Alle parole: La candidatura deve essere presentata da almeno 100, sostituire le parole: La candidatura deve essere presentata da almeno 50 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma, così emendato:

« La candidatura deve essere presentata da almeno 50 e non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato. La presentazione è fatta entro le ore 12 del 30° giorno precedente quello delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale circoscrizionale, al quale sono devoluti i compiti che nelle elezioni comunali spettano alla Commissione elettorale mandamentale relativamente all'esame ed all'ammissione delle candidature ».

(È approvato).

Pongo in votazione gli ultimi due commi:

« Entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, l'ufficio elet-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

torale circoscrizionale verifica se esse sono state depositate in termine e nelle forme prescritte.

« Entro 24 ore dal compimento delle operazioni previste nel comma precedente, l'ufficio elettorale circoscrizionale fa pervenire all'ufficio elettorale centrale l'elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato ».

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Entro il 28° giorno antecedente quello della votazione, il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 12, può dichiarare all'ufficio elettorale centrale, con atto autentificato da notaio, con quali candidati di altri collegi della provincia intende collegarsi. Tale dichiarazione si deve riferire ad almeno altri due candidati e deve essere reciproca.

« È ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Lucifredi ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Entro il 28° giorno antecedente a quello delle elezioni, il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 14, può dichiarare con quali candidati di altri collegi della provincia intende collegarsi.

« La dichiarazione deve essere fatta con atto autentificato da notaio, da presentarsi all'ufficio elettorale centrale. Essa si deve riferire ad almeno altri due candidati e deve essere reciproca ».

Ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFREDI. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

RUSSO CARLO, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 15, risultanti dall'emendamento Lucifredi testé letto, accettato sia dalla Commissione che dal Governo:

« Entro il 28° giorno antecedente a quello delle elezioni, il candidato, personalmente o

per mezzo dei delegati di cui all'articolo 14, può dichiarare con quali candidati di altri collegi della provincia intende collegarsi.

« La dichiarazione deve essere fatta con atto autentificato da notaio, da presentarsi all'ufficio elettorale centrale. Essa si deve riferire ad almeno altri due candidati e deve essere reciproca ».

(Sono approvati).

L'emendamento formale Delle Fave (articolo 14 invece che 12) resta così assorbito.

Pongo in votazione il terzo comma nel testo della Commissione:

« È ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Non oltre il 26° giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale centrale:

1°) elimina le candidature di coloro che si siano presentati in più di un collegio della provincia. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultime, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;

2°) verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termine dell'articolo precedente siano reciproche, e dà comunicazione dell'ammissione delle candidature agli uffici elettorali circoscrizionali ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Lucifredi ha presentato il seguente emendamento:

« Al n. 2°) sostituire i seguenti:

2°) verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termini dell'articolo precedente siano reciproche;

3°) dà comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali delle candidature ammesse e dei collegamenti riconosciuti regolari ».

Ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFREDI. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

RUSSO CARLO, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo accetta l'emendamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16, fino a tutto l'alinéa 1°, nel testo della Commissione:

« Non oltre il 26° giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale centrale: »

1°) elimina le candidature di coloro che si siano presentati in più di un collegio della provincia. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultime, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali; ».

(È approvato).

Pongo in votazione gli alinea 2° e 3°, risultanti dall'emendamento Lucifredi:

« 2°) verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termini dell'articolo precedente siano reciproche; »

3°) dà comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali delle candidature ammesse e dei collegamenti riconosciuti regolari ».

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MAZZA, Segretario, legge:

« L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente: »

1°) assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione; »

2°) comunica ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura; »

3°) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero d'ordine, ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione; »

4°) trasmette, per la stampa delle schede, alla Prefettura le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine.

« Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al n. 1. »

« Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate ».

PRESIDENTE. Questo articolo fa riferimento alle tabelle A e B allegate al testo della Commissione.

Per la tabella A, contenente il modello della facciata della scheda di votazione, non vi sono proposte emendative.

Alla tabella B, contenente il retro della stessa scheda, gli onorevoli Delle Fave e Donatini hanno proposto di sostituire le parole « Firma dello scrutatore » con le altre « Firma degli scrutatori », con l'aggiunta, di conseguenza, di un'altra riga di puntini. Questi emendamenti sono puramente formali.

Qual'è il parere della Commissione?

RUSSO CARLO, Relatore. La Commissione li accetta.

PRESIDENTE. Sta bene. L'approvazione dell'articolo, al quale non sono stati presentati altri emendamenti, comporterà quella della tabella A e della tabella B, quest'ultima modificata nel senso proposto dagli onorevoli Delle Fave e Donatini.

Pongo in votazione l'articolo 17, del quale è stata data dianzi lettura.

(È approvato).

Agli articoli 18, 19 e 20 non sono stati presentati emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 18.

MAZZA, Segretario, legge:

« Non oltre le ore 12 del giorno stabilito per la votazione, ogni gruppo di candidati collegatisi ha la facoltà di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale centrale ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MAZZA, Segretario, legge:

« Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto. »

« Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MAZZA, Segretario, legge:

« I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale. »

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

« Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

« Per le sezioni dei comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma »

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MAZZA, Segretario, legge:

« L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 10, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

1°) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

2°) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

« Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

« A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

« Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al consigliere eletto e ne dà immediata notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale nonché alla Prefettura perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori del collegio ».

PRESIDENTE. Al primo comma di questo articolo vi è un emendamento, di puro coordinamento, degli onorevoli Delle Fave e Donatini:

« Alle parole: ai termini dell'articolo 10, sostituire: ai termini dell'articolo 12 ».

Pongo in votazione l'articolo 21 con l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

All'articolo 22 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

MAZZA, Segretario, legge:

« Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta, il secondo esemplare immediatamente chiuso, con tutti gli allegati in un piego sigil-

lato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, ed il terzo è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MAZZA, Segretario legge:

« L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il tribunale a termini dell'articolo 11, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

« La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, non proclamati eletti a termini dell'articolo 19.

« La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero dei votanti nel collegio.

« L'assegnazione del terzo di seggi di consigliere provinciale che rimane da coprire si fa nel modo seguente:

si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati collegatisi tra loro, per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale.

« Si attribuiscono quindi ad ogni gruppo di candidati tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo.

« I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parità dei resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

« Se a un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

« L'ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

buiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra individuale relativa. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale ed alla Prefettura perché, a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della provincia e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Delle Fave e Donatini hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, alle parole: a termini dell'articolo 11, *sostituire*: a termini dell'articolo 13 »;

« Al secondo comma, alle parole: a termini dell'articolo 19, *sostituire*: a termini dell'articolo 21 »;

« Al sesto comma, alle parole: le ultime divisioni, *sostituire le parole*: le divisioni ».

L'onorevole Delle Fave ha facoltà di svolgerli.

DELLE FAVE. I primi due emendamenti sono di mero coordinamento; anche il terzo è chiarissimo: poiché si applica il sistema del quoziente e non il metodo D'Hondt, non si può parlare di ultime divisioni, ma soltanto di divisioni.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

RUSSO CARLO, *Relatore*. La Commissione accetta questi emendamenti.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo li accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi cinque commi dell'articolo 23 con le modificazioni formali proposte dagli onorevoli Delle Fave e Donatini.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il sesto comma con l'emendamento Delle Fave-Donatini:

« I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parità dei resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale ».

(È approvato).

L'onorevole Lucifredi ha proposto di sostituire il settimo comma col seguente:

« Se a un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati non proclamati

eletti a termini dell'articolo 21, i posti eccedenti sono assegnati agli altri gruppi secondo l'ordine della graduatoria di quoziente ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUCIFREDI. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

RUSSO CARLO, *Relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento Lucifredi e propone il seguente nuovo testo, sostitutivo del settimo comma dell'articolo 23:

« Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti restano eletti tutti i candidati del gruppo e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi, sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati dei gruppi medesimi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare.

« Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra i vari gruppi seguendo le norme del comma precedente ».

Infatti l'emendamento Lucifredi si riferisce ancora al metodo D'Hondt, mentre è stato adottato il metodo del quoziente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo accetta la formulazione della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, insiste sul suo emendamento?

LUCIFREDI. Aderisco al testo proposto dall'onorevole relatore e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il settimo comma nel nuovo testo proposto dalla Commissione, di cui è stata data testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 23, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« L'ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra individuale relativa. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale ed alla Prefettura perché, a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

della provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati ».

(È approvato).

All'articolo 24 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« I posti di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alle elezioni sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale relativa, se la vacanza si è verificata tra i consiglieri proclamati in base al precedente articolo 21. Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo stesso.

« Se la vacanza si è verificata tra i consiglieri proclamati in base all'articolo 19 si procede ad elezione suppletiva nel collegio rimasto vacante ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Delle Fave e Donatini hanno presentato due emendamenti puramente formali:

« Al primo comma, alle parole: al precedente articolo 21, sostituire: al precedente articolo 23 »;

« Al secondo comma, alle parole: in base all'articolo 19, sostituire: in base all'articolo 21 ».

L'onorevole Lucifredi ha presentato il seguente emendamento:

« Alla fine del secondo comma aggiungere: entro tre mesi dalla data della vacanza, purché da questa data non manchino meno di sei mesi al termine di scadenza dalla carica del Consiglio provinciale ».

Ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFREDI. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sui tre emendamenti.

RUSSO CARLO, *Relatore*. La Commissione li accetta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo li accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma, con l'emendamento formale Delle Fave:

« I posti di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alle elezioni sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale relativa, se la vacanza si è verificata tra i consiglieri proclamati in base al precedente articolo 23. Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo stesso ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma con l'emendamento formale Delle Fave e con l'aggiunta proposta dall'onorevole Lucifredi:

« Se la vacanza si è verificata tra i consiglieri proclamati in base all'articolo 21 si procede ad elezione suppletiva, nel collegio rimasto vacante, entro tre mesi dalla data della vacanza, purché da questa data non manchino meno di sei mesi al termine di scadenza dalla carica del Consiglio provinciale ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1°) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

2°) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

3°) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguente dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha presentato il seguente emendamento:

« Al n. 1°) dopo le parole: le due schede, aggiungere: che devono essere di colore diverso ».

Ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFREDI. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

RUSSO CARLO, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26, fino all'alea 1° compreso, con l'emendamento aggiuntivo Lucifredi:

« Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1°) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso, e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne; ».

(È approvato).

Pongo in votazione gli alea 2° e 3°, nel testo della Commissione.

(Sono approvati).

La Commissione ha proposto il seguente articolo 26-bis:

« Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle amministrazioni provinciali.

« Nel caso previsto dall'articolo precedente le spese inerenti al funzionamento degli uffici elettorali di sezione sono ripartite, in parti uguali, tra le amministrazioni provinciali ed i singoli comuni ».

Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo accetta questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 27, ultimo del disegno di legge, non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Per l'applicazione della presente legge e fino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Aumenti dei ruoli della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri. (1502).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumenti dei ruoli della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri.

Ricordo che questo disegno di legge viene all'esame dell'Assemblea dopo che la III Commissione permanente ha esaurito, in sede legislativa, la discussione generale.

Pertanto, in conformità dei precedenti già fissati dalla Camera nella seduta del 28 marzo 1950 a proposito della legge sui concorsi ospedalieri, e nella seduta del 28 luglio 1950 a proposito di quella sulla integrazione dei bilanci provinciali, si passerà ora all'esame degli articoli.

Chiedo al Governo se accetta il testo della Commissione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo insiste sul proprio testo.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 1 e delle tabelle A, B e C.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il ruolo organico della magistratura è aumentato di cinquecentottanta posti secondo la tabella A annessa alla presente legge.

« Il ruolo organico delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentato di cinquecento posti secondo la tabella B annessa alla presente legge.

« Il ruolo organico degli uscieri giudiziari è aumentato di trecentonovantuno posti secondo la tabella C annessa alla presente legge ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

TABELLA A: Personale della magistratura giudiziaria (Gruppo A):

Grado	1°	Primo Presidente della Corte suprema di cassazione	Numero dei posti	1
»	2°	Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione — Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	»	2
»	3°	Presidenti di sezione ed avvocato generale di Corte suprema di cassazione — Primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello	»	64
»	4°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte suprema di cassazione	»	283
»	5°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello	»	1.230
»		Primi pretori	»	130
»	6°	Giudici, sostituti procuratori della Repubblica e aggiunti giudiziari	»	2.152
»	7°			
»	8°			
»	9°	Pretori e aggiunti giudiziari	»	1.341
»	10°-11°	Uditori giudiziari	»	350
Totale				Numero dei posti 5.553

TABELLA B: Personale delle Cancellerie e segreterie giudiziarie (Gruppo B):

Grado	6°	Cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e Segretario capo della procura generale della Corte suprema di cassazione — Cancellieri capi di Corte di appello e segretari capi di procura generale di Corte di appello	Numero dei posti	46
»	7°	Cancellieri capi e segretari capi di 1ª classe — Cancellieri di sezione e segretari di sezione di 1ª classe . . .	»	627
»	8°	Cancellieri capi e segretari capi di 2ª classe — Cancellieri di sezione e segretari di sezione di 2ª classe . . .	»	897
»	9°	Primi cancellieri e primi segretari	»	1.675
»	10°	Cancellieri e segretari di 1ª classe	»	2.230
»	11°	Cancellieri e segretari di 2ª classe		
Totale . . .			Numero dei posti	5.475

TABELLA C: Personale degli uscieri giudiziari:

Uscieri capi	N.	100
Uscieri	»	1.200
Totale		N. 1.300

PRESIDENTE. Il testo del Governo è identico, tranne che per la tabella A, nella quale il numero dei magistrati di grado III è di 70 (anziché di 64), e quello dei magistrati di grado IV è di 277 (anziché di 283).

CARCATERRA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCATERRA, *Relatore per la maggioranza*. Già in Commissione, allorché fu proposta alla tabella A la modificazione relativa al numero dei magistrati di grado III, ne fu rilevata da alcuno l'inopportunità. Il proponente partiva dal convincimento che non occorresse aumentare troppo detto numero, in relazione agli incarichi nella magistratura, e

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

che, semmai, le maggiori necessità di aumento esistessero per i consiglieri di Cassazione (grado IV). Fu fatto rilevare che non era questa la situazione di fatto. La realtà è che, oltre il ruolo organico della magistratura, sono già stati promossi al grado di presidente di sezione di Cassazione, fuori ruolo, alcuni consiglieri, in quanto è stata avvertita la necessità di funzionari di grado III in uffici periferici.

D'altra parte è esatto che vi è necessità di aumentare il numero dei magistrati di grado IV; ma a ciò provvede già l'attuale tabella.

Diminuendo il numero dei presidenti di sezione gli attuali presidenti già promossi e in funzione resterebbero nominati e promossi soltanto *munere fungendo*, e alla cessazione della loro carriera la tabella lascerebbe insoddisfatte le esigenze cui, invece, si vuole provvedere.

Pertanto non insisto su questo punto (aderendo al testo governativo), dato che solo una parte della Commissione ebbe ad approvarlo.

CASERTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTA. Non posso nascondere il mio stupore di fronte all'atteggiamento del relatore, il quale — mi pare — dovrebbe essere l'eco dell'opinione della maggioranza della Commissione, che ha deciso questo emendamento e l'ha approvato. L'opinione del relatore è rispettabile, ma è personale: non è cioè quella della Commissione. Comprendo ancora meno l'invito fatto alla Commissione di ritornare sui suoi passi dopo che essa ha ponderatamente discusso e deciso la questione in esame.

Ora, io insisto su questo emendamento, che presentai in Commissione e che ora vengo a ripresentare a nome della Commissione (strano bisticcio derivante dall'atteggiamento del relatore).

La tabella ministeriale propone un aumento di 12 unità adducendo come motivo che le attuali sezioni di Cassazione; per venire incontro ai bisogni del lavoro delle sezioni stesse, hanno dovuto applicare in soprannumero dei consiglieri.

Io faccio appello all'esperienza che hanno gli onorevoli colleghi che patrocinano in Cassazione, i quali potranno confermare la mia cognizione: in Cassazione vi è un enorme bisogno di consiglieri (il lavoro è svolto infatti dai consiglieri) mentre i presidenti sono in numero relevantissimo. Le sezioni hanno fino a sette-otto presidenti per sezione. Ora,

io penso: se un aumento di organico deve farsi — ed è doveroso si faccia — lo si faccia per i consiglieri.

Quanto alle obiezioni che l'onorevole Carattera faceva nella sua relazione scritta, secondo cui questi consiglieri in soprannumero sono in realtà già promossi e non possono essere retrocessi di grado: benissimo; accettiamo che siano lasciati ai loro posti, ma non possiamo consentire che sia perpetuata per l'avvenire questa situazione di un numero di presidenti esuberante e di un numero di consiglieri deficiente. Mi pare quindi che basti porre in questi termini la questione perché essa sia risolta.

FERRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Signor Presidente, in questa discussione, nella quale bisognerà si rendano molto chiari i termini dei dissensi; in questa discussione che invoca chiarezza di idee, credo anch'io sia necessario denunciare una situazione veramente aberrante.

Qui vi è un relatore della Commissione che dovrebbe sostenere i pareri espressi dalla medesima o dalla sua maggioranza: egli invece ha scritto una relazione contro i pareri della Commissione, e in questo momento, invece di giustificare un emendamento proposto dalla Commissione, lo combatte per ragioni che potranno apparire più o meno fondate e più o meno rispettabili, ma che, esposte da lui, rendono l'Assemblea sconcertata. L'onorevole sottosegretario per la giustizia tiene fermo il testo ministeriale. Io ho presentato degli emendamenti a nome delle sinistre, e altri ne ha presentati l'onorevole Capalozza. Ora dovrei prendere la parola per osteggiare l'accoglimento di alcuni voti della Commissione. Potrei quindi giovarmi dell'atteggiamento del relatore. Ma noi dobbiamo evitare la confusione ed esprimerci in lingue intelligibili. La Commissione si scelga un relatore che la pensi come la maggioranza, e poi ricominciamo questa discussione.

Così la discussione è inverosimile. In essa colui che dovrebbe essere il difensore dei pareri e dei voti della Commissione esprime invece dei voti contrari: prima li ha espressi per iscritto in una relazione che doveva essere respinta *a limine*, ed oggi viene qui ad osteggiare un voto che egli dovrebbe sostenere. In questo momento si tratta di vedere se sia il caso di accettare o no il testo della tabella approvato dalla Commissione. Io credo che la Commissione debba — ripeto — eleggere la sua voce ufficiale affinché noi, che potremo anche essere avversi a quell'emendamento, pos-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

siamo intanto apprendere quali sono le ragioni che lo sostengono.

CONCETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCETTI. Dando atto a quanto poco fa è stato rilevato circa l'avvertibile incongruenza, almeno esteriore, in ordine alla discussione e al testo in discussione in questo momento, per ricondurre negli esatti termini la questione mi pare debba ormai essere riconosciuto, come necessario e come già stabilito, il testo governativo. Il testo della Commissione funge da emendamento. Se conteniamo la questione in questi termini e svolgiamo la discussione in questo modo, noi ci troviamo di fronte al progetto governativo, che stabilisce che al grado III vengano concessi 12 posti in aumento, e, secondariamente, al testo della Commissione che propone invece un aumento non di 12 posti ma di 6.

Puntualizzata così la discussione, mi pare di dover dire, a nome di una notevole parte del gruppo, che noi siamo favorevoli all'aumento dei posti di grado III di 12 unità anziché di 6.

L'onorevole Caserta osserva che i presidenti di sezione sono tanti; che sono veramente troppi. Noi, valendoci soprattutto della circostanza che questi 12 presidenti di sezione non servono solamente a presiedere le sezioni, ma servono anche in altre branche dell'amministrazione statale per incombenze che richiedono il grado III; e fondandoci sul passato, cioè sulla circostanza che proprio quando non esisteva questo aumento e non vi erano posti in organico, il Governo si è sentito necessitato a nominare al grado III 12 magistrati, ci pare che dall'esame dei fatti, allo stato attuale, debbano riconoscersi come necessari questi 12 magistrati di grado III. Infatti, se sono stati riconosciuti necessari nel passato, e se in sostanza non si portano delle decisive argomentazioni per cui questo numero dovrebbe essere ridotto a 6, non pare che in un ampliamento dell'organico debbasi ridurre uno stato di fatto per mortificarlo della metà.

Per queste ragioni siamo favorevoli al progetto così come è stato presentato dal Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Le dichiarazioni dell'onorevole Concetti rispondono esattamente al punto di vista del Governo, quale risulta anche dalla relazione ministeriale. Insisto quindi nel testo governativo.

LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Io avrei gradito che il Governo avesse presentato in questa sede una proposta di riduzione dei posti di grado III: io aderisco infatti perfettamente alle osservazioni acutissime del collega Caserta: esservi cioè bisogno in Italia di un gran numero di magistrati ma non essere indispensabile un numero eccessivo di presidenti di organi collegiali. Mi permetto anzi di aggiungere un'altra osservazione: se vogliamo restituire la Cassazione alla sua funzione di suprema regolatrice del diritto, mi pare indispensabile che ciascuna sezione abbia un solo presidente, di tal che non si verifichi il fenomeno, oggi molto frequente (oggetto certe volte di eccessive critiche da parte non solo dell'opinione degli studiosi, ma perfino della modesta opinione pubblica dei litiganti), che cioè la stessa sezione, mutando presidente, a distanza di una settimana emani sentenze fra di loro contraddittorie. Se vogliamo mirare a ristabilire le alte funzioni di prestigio della Cassazione, si torni alla tradizione: ad ogni sezione un solo presidente; e si abbondi con i consiglieri.

GABRIELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELI. Aderisco alle considerazioni fatte dagli onorevoli Caserta e Leone. L'esperienza quotidiana, che ci mette a contatto con la Corte di cassazione, ci avverte che in Cassazione vi è inflazione di presidenti e vi è carenza di consiglieri. Ora, le funzioni effettive, concrete, di ogni giorno, per soddisfare i bisogni quotidiani della giustizia, sono affidate ai consiglieri di Cassazione, i quali sono oberati di lavoro, mentre i presidenti hanno, sì e no, una udienza ogni 15 giorni. Quindi voterò contro il testo ministeriale.

MURDACA. Chiedo di parlare per una proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURDACA. Se il relatore rinuncia al testo della Commissione, sorge il fatto nuovo di dover presentare emendamenti al testo del Governo. Ciò turba il normale ordine della discussione. Chiedo pertanto che la discussione sia rinviata a domani.

LEONE. Chiedo di parlare sulla proposta Murdaca.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Signor Presidente, mi permetto di far presente che, se il relatore non mantiene il testo della Commissione, occorre riconvocare per domani l'intera Commissione, affinché esamini la singolare situazione determinatasi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

Non si tratta di esprimere il parere su emendamenti nuovi, ma addirittura di capovolgere quello che era già stato deciso in Commissione. Ora, solo la Commissione in seduta potrebbe rivedere — per quanto anche ciò sia discutibile — le proprie deliberazioni.

PRESIDENTE. La Commissione della giustizia è già convocata per domani mattina alle 9.30. Pare opportuno che vi sia affrontata la questione, oggi sorta.

Sono pertanto anche io del parere che occorre rinviare a domani il seguito della discussione.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAZZA, Segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se ritenga opportuno modificare le disposizioni relative all'ammasso del grano, in modo da mettere in condizioni di parità l'industria molitoria delle zone produttrici di grano (oggi ingiustamente sacrificata) e quella delle zone di importazione (artificialmente protetta contro le leggi naturali dell'economia), concedendo il prezzo unico franco-ammasso o, quanto meno, adeguate facilitazioni per il trasporto delle farine.

(2019)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda prendere in ordine alla rotta del fiume Reno.

(2020)

« PRETI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga possibile disporre maggiori assegnazioni agli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, specialmente dell'Alta Italia, sui fondi E.R.P. (capitoli 128 e 153) onde dar modo agli stessi di ammettere a sussidio le numerosissime domande di miglioramenti fondiari e di irrigazione rimaste presso di essi invase, tenendo presente che le progettate opere rappresentano utilissimi investimenti destinati a potenziare sempre più le aziende agrarie ed a dare a breve scadenza sicuri risultati finanziari; e se non ritenga

inadeguate le assegnazioni finora fatte agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sulla legge 1° luglio 1946, n. 31, specialmente per le provincie danneggiate dalle alluvioni.

(2021)

« FERRARIS, MARENGHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni dell'azione illegale e violenta delle forze di polizia contro gli operai dello stabilimento Piaggio di Pontedera e contro cittadini della stessa città; e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei responsabili di tale azione brutale ed inumana.

(2022)

« BOTTAI, AMADEI LEONETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere come sia stato possibile alla Cooperativa agricola Bosco di Soliceto, con sede nel comune di Camposanto Modena, riscuotere il sussidio di lire 25 milioni dalla Direzione generale per il miglioramento fondiario per lavori di diciocatura e disboscamento, fatti eseguire da migliaia di operai, nella tenuta Bosco sita in Camposanto, di cui la stessa è proprietaria, senza il preventivo collaudo previsto dalla legge in materia e senza che vi sia stato alcun rapporto di lavoro fra i suddetti operai e la cooperativa medesima.

(2023)

« CREMASCHI OLINDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere se non credono di dover smentire pubblicamente la notizia apparsa in un quindicinale politico secondo cui la restituzione di un gruppo di diplomatici italiani trattenuti da anni in U.R.S.S. sarebbe stata ottenuta contro la consegna di sette rifugiati politici antisovietici.

(2024)

« ROSSI PAOLO, BENNANI, TREVES ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere cosa c'è di vero nella notizia trasmessa dalla R.A.I. il 9 gennaio 1951 secondo la quale il prefetto di Grosseto avrebbe proposto lo scioglimento di quella Amministrazione comunale per pretese irregolarità amministrative; se non ritenga che in materia tanto delicata ed atta a turbare gravemente l'ordine pubblico, sia necessario procedere con la più responsabile prudenza e non ricorrere a mezzi di inqualificabile propaganda politica a scopo elettorale; se non sia infine dell'opinione che il corrispondente

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

della R.A.I. debba essere denunciato a norma di legge, quale propalatore di notizie non vere e capaci di commuovere la pubblica opinione. (2025)

« MERLONI, BELLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere — in merito alla deficienza di nuovi arrivi e di scorte di carbone fossile, dovuta originariamente alla forte riduzione delle esportazioni dai paesi produttori, verificatesi progressivamente nei mesi scorsi in seguito all'aggravarsi della situazione internazionale — per quali ragioni il Comitato centrale carboni si è mostrato, a suo tempo, contrario ad autorizzare, incoraggiare, appoggiare le ferrovie dello Stato affinché ritirassero dall'estero quantitativi di minerale superiori al loro fabbisogno in modo da costituire scorte da poter poi mettere a disposizione dell'industria nazionale; e per sapere altresì se può subito dare assicurazioni tali da tranquillizzare i settori di consumo, specialmente quelli dell'Italia meridionale dove la deficienza delle scorte di carbone fossile è più grave che in altre regioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(4301)

« PETRONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga possibile ed opportuno autorizzare i comuni a bilancio deficitario ad applicare le tariffe sui generi di larga produzione locale ed extra tariffa, debitamente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, anche se non siano ancora intervenute le rispettive omologazioni ministeriali; ovvero a consentire che le omologazioni stesse già concesse siano prorogate sino a quando non intervengano le successive, al fine di non determinare soluzione di continuità nella riscossione dei tributi di che trattasi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(4302)

« CHATRIAN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati in seguito agli incidenti occorsi il 1° gennaio 1951 nella città di Noto (Siracusa), ove, da parte di elementi bene individuati, fu impedito nel corso di una solenne processione nelle vie cittadine, a S. E. il Vescovo di portare le reliquie del Santo Patrono della città, ad Avola, la cui intera popolazione, per predisposto piano delle autorità diocesane, attendeva con devota

esultanza; e ciò senza che le autorità preposte all'ordine pubblico siano comunque intervenute a tutela della libertà di culto, sancita all'articolo 15 della Costituzione, ed a difesa dei sentimenti religiosi di tutta la popolazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(4303)

« TERRANOVA CORRADO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere perché gli Ispettorati compartimentali, e in particolare quello di Bologna, non accettano da molti mesi le domande di contributo per opere di miglioramento fondiario sulla base della legge 13 febbraio 1933, n. 215. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(4304)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere per quali motivi venga richiesto ai candidati ai concorsi magistrali il certificato medico rilasciato dal medico provinciale invece di quello rilasciato dall'ufficiale sanitario. »

« L'interrogante chiede, altresì, se il candidato il quale ha presentato il certificato di sana costituzione a firma dell'ufficiale sanitario verrà escluso dal concorso o verrà invitato — come pare giusto — a sostituirlo, entro un dato tempo, con il certificato richiesto dal bando del concorso stesso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(4305)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i nomi dei funzionari che esperimentarono nel comune di Ripacandida (Potenza) le ispezioni relative alla pratica per concessione di contributo per lavori agricoli fatti espletare da disoccupati ai signori Cicarella Carmine e Michele, Labriola Donato, Messere Michele e De Caro Donato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(4306)

« BELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se è nell'intendimento del Governo di costruire alfine una degna, decorosa stazione ferroviaria, così come da anni si è sempre promesso alla città di Napoli. »

« Napoli ha attualmente una stazione indecorosa, ed i napoletani notano che, mentre

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

tutte le grandi città d'Italia hanno stazioni ferroviarie rispondenti ai tempi, e per Roma si sono spesi recentemente 24 miliardi, per Napoli nulla si è fatto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4307)

« NOTARIANNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro senza portafoglio Campilli, per conoscere quando saranno ripresi i lavori per l'acquedotto nolano iniziati con la parziale costruzione di soli 5 serbatoi e che la Cassa del Mezzogiorno dovrebbe assumersi per la completa esecuzione.

« Detto acquedotto è richiesto urgentemente da una estesa popolazione che ne ha necessità assoluta e che lo attende da anni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4308)

« NOTARIANNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se è nell'intendimento del Governo di dotare alfine paesi come Quarto Flegreo, Orta di Atella, Frattaminore alle porte di Napoli e la sezione di Napoli stessa Marianella dell'impianto del telefono che è urgentemente richiesto dalle necessità delle popolazioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4309)

« NOTARIANNI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se non ritengano opportuno — in accoglimento delle richieste avanzate e dal Consorzio del Porto e dalla Giunta municipale della città di Brindisi — far dichiarare il porto di Brindisi centro di emigrazione per l'Australia, considerandolo come lo scalo europeo più prossimo ai paesi d'Oltremare ed avente una attrezzatura adeguata e particolarmente idonea al traffico degli emigranti, come è stato convenientemente dimostrato durante la permanenza del Centro ebraico di smistamento nella zona di Bocca di Puglia in Brindisi.

« Un tale provvedimento, nel mentre esaudiverebbe una giusta aspirazione espressa anche dal Consiglio comunale di quella città, risulterebbe di grande sollievo per la ripresa delle attività portuali e per tutte le categorie economiche che — sempre più gravemente — risentono della persistente inattività in cui è tenuto lo scalo marittimo di Brindisi. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(4310)

« GUADALUPI, SEMERARO SANTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, per conoscere, in relazione a precedente interrogazione del primo firmatario (n. 1839) e conseguente risposta del Ministro degli affari esteri, annunciata nella seduta del 18 febbraio 1950:

1°) attesa la funzione che dovrebbe esplicare il porto di Brindisi nel traffico italo-albanese, in quali provvedimenti si realizzino le annunciate « particolari attenzioni » verso la segnalata questione;

2°) se sono terminati gli studi relativi ai dati raccolti e trasmessi ai Ministeri del commercio con l'estero, dell'industria e del tesoro per poter stipulare un accordo commerciale con l'Albania;

3°) se non ritenga, infine, il Ministro degli affari esteri che il considerare « la situazione albanese, sia politica che economica, ancora troppo fluida ed instabile » non possa pregiudicare definitivamente i rapporti diplomatici e quindi ogni ulteriore possibilità di accordi commerciali tra il nostro Paese e quella Repubblica democratica popolare. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(4311)

« GUADALUPI, SEMERARO SANTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della marina mercantile e del commercio con l'estero, per conoscere:

1°) se non ritengano opportuno, in accoglimento dei voti espressi dal Consorzio del Porto, da autorità, da Enti, organizzazioni economiche e sindacali della provincia di Brindisi, disporre perché il porto di Brindisi venga prescelto come sede di sbarco e di trasbordo delle merci E.R.P. destinate alla Jugoslavia, in esecuzione dei recenti accordi internazionali stipulati fra i due Paesi e di cui ha dato notizia la stampa;

2°) se non ritengano opportuno disporre perché la Direzione della Società Adriatica di Navigazione esamini la opportunità di includere lo scalo di Brindisi in tutte le linee di futura istituzione e di far conoscere agli interroganti ed alla Camera di commercio di Brindisi, direttamente interessata alle linee marittime che transitano nell'Adriatico, l'elenco delle linee e dei relativi scali da effettuare nel prossimo futuro, facendo particolare riferimento alla costituzione della nuova linea con il percorso indicato negli scali di Trieste, Venezia, Brindisi, Alessandria, Bejrhouh, Izmir, Brindisi, Venezia, Trieste;

3°) quali provvedimenti ritengano infine di dover adottare per assicurare la piena ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

presa delle attività di traffico mercantile e di passeggeri per il grande porto di Brindisi, da tutti sempre giudicato uno dei migliori del bacino del Mediterraneo e la cui paralisi quasi completa di traffico genera una precaria situazione economico-sociale per tutte le provincie del Salento. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4312) « GUADALUPI, SEMERARO SANTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro senza portafoglio Campilli e il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritengano opportuno — accertata la necessità di dare il massimo incremento e valorizzazione alle Terme minerali di Torre Canne (provincia di Brindisi), la esistenza dei relativi progetti da parte dei competenti uffici dell'Ente autonomo acquedotto pugliese — disporre per il sollecito finanziamento, indispensabile alla esecuzione dell'opera di costruzione ed allaccio della rete idrica della borgata « Terme di Torre Canne » (frazione di Fasano di Puglia, Brindisi) e disporre perché i competenti uffici e dirigenti della Cassa del Mezzogiorno considerino con la massima attenzione ed urgenza un tale importante problema. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4313) « GUADALUPI, SEMERARO SANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non creda opportuno dare urgenti disposizioni onde venga consentito all'imponente numero di studenti ed al ragguardevole numero di impiegati, che debbono — questi ultimi debitamente autorizzati — raggiungere quotidianamente Messina, forniti di abbonamento per il percorso più lungo Reggio Calabria-Villa San Giovanni-Messina, di usufruire anche del percorso più breve Reggio Calabria-Messina Marittima, come avveniva nell'anteguerra; mentre, in atto, viene loro richiesto — in ispreto alla logica e alla apprezzabile economia del tempo — o il doppio abbonamento o il pagamento del biglietto ordinario. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4314) « GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere completati i lavori di riparazione della piazza Largo Vittoria ed iniziati quelli di riparazione delle strade in-

terne del comune di Gildone (Campobasso), l'una e le altre danneggiate dagli eventi bellici. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4315) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla richiesta, formulata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Isernia (Campobasso) di contributo sulla spesa di lire 38.500.000, occorrente per l'ampliamento dell'edificio del liceo-ginnasio di detto comune. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4316) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla proposta di impianto nel comune di Ferrazzano (Campobasso) di un cantiere di lavoro. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4317) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali non sono stati eseguiti i lavori di riparazione dell'acquedotto di Civitanova del Sannio (Campobasso), che avrebbero dovuto avere inizio nel settembre 1949. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4318) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere effettuati i lavori di riparazione delle strade interne di Castel del Giudice (Campobasso) sconvolte dalla guerra. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4319) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere il motivo per cui l'Ufficio compartimentale delle poste e telecomunicazioni di Firenze non ha ancora dato evasione alla pratica avente ad oggetto la concessione del nulla osta per l'attraversamento di una linea telegrafica richiesta fino dal mese di settembre 1950 e ripetutamente sollecitata, dalla Amministrazione comunale di Castiglion Fibocchi (Arezzo) onde poter dare inizio ai lavori di costruzione di una linea elettrica che ha

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

per fine quello di garantire l'illuminazione elettrica alla frazione di Gello Biscardo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4320)

« BUCCIARELLI DUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente disporre — in accoglimento di voti espressi da vari organismi della provincia di Lecce e recentemente anche da quel Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori (nella tornata del 28 novembre 1950) e per poter veramente provvedere alla istituzione in Lecce del Centro di rieducazione per i minorenni — che l'Amministrazione provveda ad acquistare lo stabile di proprietà del Consorzio antitubercolare, tuttora occupato dal collegio Fiorini e quindi ad attrezzare convenientemente tale edificio. È di tutta evidenza che la soluzione del grave e urgente problema della rieducazione dei minori travati delle provincie ionico-salentine sarà possibile accogliendo le proposte sopra formulate che risultano le più convenienti ed economiche. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(4321)

« GUADALUPI, CAPACCHIONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non intenda far provvedere all'impianto dei servizi telefonici in San Mango sul Calore (Avellino) con la urgenza richiesta dalla necessità di rendere giustizia ad un comune che attende da anni tale collegamento telefonico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4322)

« D'AMORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro senza portafoglio, onorevole Campilli, per conoscere le ragioni per le quali non sarebbe stato incluso nel piano dei lavori da eseguirsi a cura e spese della Cassa del Mezzogiorno l'acquedotto del Bussento, in provincia di Salerno, che dovrebbe dare acqua potabile ad una popolazione di circa 40 mila abitanti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4323)

« RICCIARDI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 19,20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Aumento dei ruoli della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri. (*Urgenza*). (1502). — *Relatori*: Carcaterra, per la maggioranza, e Capalozza, di minoranza.

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Norme per la elezione dei Consigli provinciali. (985).

4. — *Proposte di modificazioni al Regolamento della Camera*. (Doc. I, n. 9). — *Relatore* Ambrosini.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. (*Modificato dal Senato*). (217)-B). — *Relatore* Rocchetti.

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese. (1581). — *Relatore* Meda.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469);

e della proposta di legge costituzionale:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292).

Relatore Tesaurò.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo. (349);

e della proposta di legge:

DE MARTINO FRANCESCO ed altri: Referendum popolare di abrogazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge. (148).

Relatore Lucifredi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1951

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

9. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*.

10. — *Discussione della proposta di legge:*

ERMINI e MARCHESE: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie. (1481). — *Relatore* Ermini.

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

12. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

13. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI